

PROBLEMI “INTERNI” E PROBLEMI “ESTERNI” DEL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DI LAVORO (ART. 603-BIS CP)

di Ludovico Bin

(Assegnista di ricerca in diritto penale)

SOMMARIO: 1. *Genesi e storia breve della disposizione* – 2. *I problemi “interni” della vecchia e della nuova fattispecie, tra determinatezza e offensività* – 3. *I problemi “esterni” di sovrapposizione con altre norme* – 4. *Tipicità e offensività nel confronto con l’art. 600 Cp* – 5. *Prospettive interpretative e de lege ferenda.*

1.- Se lo sfruttamento di essere umani in quanto forza lavoro è un fenomeno antichissimo ed ancora oggi assai diffuso, nell’esperienza criminale italiana esso ha assunto tratti peculiari e forse endemici che prevedono una gestione più o meno totalizzante delle attività lavorative – dal reclutamento alla direzione dei lavori, dal trasporto dei lavoratori fino alla loro sistemazione abitativa – da parte di intermediari, i cd. caporali¹.

Il termine *caporalato* è addirittura spesso utilizzato in funzione sineddotica rispetto allo sfruttamento del lavoro, sebbene i caporali non ne costituiscano ovviamente un elemento necessario e le modalità con cui essi operano siano così differenziate per settore produttivo ed area geografica da far dubitare della reale capacità selettiva del termine². In generale, i caporali fondano la propria attività sulla privatizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, eludendo così le garanzie offerte dallo Stato al contraente debole, cioè il lavoratore, della cui disperazione si approfittano per imporre condizioni di lavoro (e spesso anche di vita) inumane, ottenendo così ingenti profitti; ma è ovviamente privo di tutele anche il contraente (normalmente) forte, il datore di lavoro, che alle volte si trova costretto ad accettare l’intermediazione, pena l’impossibilità di assumere manodopera, stante la

¹ Il termine “caporalato” non sembra infatti avere traduzione in altre lingue: ciò stupisce soprattutto in riferimento a quei Paesi (come Francia e Spagna, ed al contrario dell’Italia) in cui i termini stranieri sono regolarmente tradotti anche nel linguaggio tecnico giuridico (sul fenomeno delle “contaminazioni linguistiche” cfr. G. Minicucci, *Brevi riflessioni sulle contaminazioni linguistiche nel diritto penale*, in www.discrimen.it, 30.7.2019). L’unico termine assimilabile sembrerebbe essere l’inglese *gangmaster*, che designa un soggetto affine al caporale ma anche “legalizzabile” tramite apposita licenza (cfr. D. Schiuma, *Il caporalato in agricoltura, tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *RD Agr* 2015, I, 96 ss.).

² Per la descrizione di alcune forme diverse di caporalato cfr. *ex multis* M. E. Cassano, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, in *RP* 2018, 859 ss.; P. Brambilla, *“Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a contrasto del fenomeno*, in *RTrimDPenEc* 2017, I-II, 191 ss., anche per la descrizione di una nuova modalità – quella delle cd. finte cooperative – “originaria” del Nord Italia; M. G. Vivarelli, *Il caporalato: problemi e prospettive*, in *DPP* 2009, 37 s. Sulla ambiguità del termine v. anche quanto si dirà *infra*, nota 114.

forte presenza sul territorio di organizzazioni criminali che gestiscono il mercato del lavoro³.

Il problema è noto, esiste almeno a far data dagli anni Settanta⁴ e si nutre oggi di nuova linfa grazie ai flussi migratori; e benché una soluzione meramente penalistico-repressiva appaia già *ictu oculi* foriera di successi alquanto limitati, tale è stata fino ad ora la principale strategia dispiegata dallo Stato, dopo una lunga fase di miope indifferenza al limite della connivenza⁵.

Come subito si dirà, l'evoluzione legislativa in materia ha seguito infatti per lungo tempo quella della normativa lavoristica in materia di illecita intermediazione e somministrazione di lavoro, cui si sono progressivamente affiancate normative sempre più attinenti al profilo umano del fenomeno, fino a realizzare uno degli esiti tipici in cui spesso culmina il *mix* di criminalizzazione a tappeto e tecnica legislativa che invece di definire i fenomeni differenziandoli, li abbozza in termini generali per contemplarli ermeticamente tutti: cioè la sovrapposizione di illeciti.

Posto il silenzio del Codice Rocco in materia tanto di sfruttamento del lavoro quanto di intermediazione illecita, le prime fattispecie rilevanti – tutte contenute nell'art. 27 l. 29.4.1949 n. 264 – risalgono ai primissimi anni della Repubblica, quando la possibilità che i privati potessero fungere da intermediari nel mercato del lavoro si

³ Rilievi simili in E. Lo Monte, *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli 2014, 956; G. Costa, *"Caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: risoluzione definitiva del problema o mero restyling normativo*, in *Labor 2017*, 268; C. Motta, *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma*, in *Dagr 2017*, I, 94. Un progetto di riforma proposto dall'*Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare* prevede addirittura la possibilità che il datore di lavoro assuma le vesti della persona offesa (per un commento v. *op. ult. cit.*, 91 ss.). L'assenza di tutela può ovviamente manifestarsi anche solo come impossibilità di rivalersi sul caporale inadempiente: cfr. P. Alò, *Il caporalato*, cit., 53.

⁴ Almeno nelle forme più simili a quelle odierne: cfr. M. Sala-Chiri, I. Perletti, *Le politiche di contrasto e di emersione*, in *Il lavoro sommerso e il diritto del lavoro. Le politiche di contrasto e di emersione: dal contesto internazionale a quello locale*, a cura di M. Sala-Chiri, Napoli 2014, 294 ss.; P. Alò, *Il caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro da diritto sociale a merce*, Bari, 2010, 19 e 48 ss.; ulteriori riferimenti storici in A. Leo, *Il caporalato dalle origini a oggi*, in L. Limoccia, A. Leo, N. Piacente, *Vite bruciate di terra*, Torino 1997, 21 ss. Il fenomeno affonda però le sue radici addirittura nell'epoca post-unitaria, quando i caporali erano essi stessi braccianti che dirigevano ed organizzavano il lavoro dei colleghi: cfr. M. Lombardo, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *DigDPen*, Agg. VII, Torino 2013, 358 s.

⁵ Sollevano il dubbio che l'intermediazione illecita sia stata combattuta con poca lena per favorire lo sviluppo di determinati settori economici (su tutti: agricoltura ed edilizia) A. Di Martino, *"Caporalato" e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *DPenCont 2015*, II, 122, che parla di un vero e proprio *modo di produzione*; F. Gianfrotta, *Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l'approvazione della legge n. 199/2016*, in www.questionegiustizia.it, 1.3.2017, § 1; S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli 2014, 888 e 891; U. Nazzaro, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell'esclusione*, in *CP 2017*, VII-VIII, 2620.

scontrava con la centralità dello Stato rispetto a simili fenomeni di rilievo pubblico, in nome di un assetto del potere pre-liberista, quasi paternalistico ed ancora forse connotato da quel “prestigio” statuale che era stato sacralizzato nell’epoca precedente; ma trattandosi della legge di un ordinamento democratico, tutto ciò non si traduceva in carico sanzionatorio, le pene erano assai contenute e di fatto largamente ineffettive⁶.

Tali illeciti, del resto, erano incentrati solo sul momento dell’incontro tra domanda e offerta, mentre i profili logicamente successivi relativi alle condizioni di lavoro non erano affatto considerati: la norma non scolpiva dunque disvalori realmente penalistici, dimostrando invece un carattere meramente sanzionatorio della disciplina (peraltro relativa al solo collocamento dei lavoratori involontariamente disoccupati).

Successivamente, con la l. 23.10.1960 n. 1369, si ha un’estensione della tutela penale che tuttavia conserva un carattere ancillare rispetto alla normativa lavoristica, mirando ad impedire – con pene anche qui contravvenzionali e piuttosto blande – il cd. appalto fittizio di manodopera⁷, mentre il d.l. 3.2.1970 n. 7, introduce una disciplina analoga per la mediazione abusiva nel settore agricolo. Sebbene dunque sullo sfondo si agitatesse pur sempre la tutela del lavoratore⁸, l’angolo visuale era sempre di stampo chiaramente pubblicistico: le condizioni di lavoro erano prive di alcun rilievo, mediatore ed utilizzatore erano egualmente colpevoli (in quanto egualmente “trasgressori”), le pene erano per lo più pecuniarie.

Nel corso degli anni ’80 la disciplina prevista dall’art. 27 della l. n. 264/1949 è sottoposta ad un primo *restyling*, che elimina l’equiparazione sul piano sanzionatorio tra il fatto del mediatore e quello del datore di lavoro beneficiario della mediazione; le condotte previste dai co. 2 e 3 degradano infatti ad illecito amministrativo, mentre d’altro canto si introduce una nuova arma a carattere preventivo, cioè la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto dei lavoratori, maldestramente denominata sequestro⁹.

⁶ Cfr. Relazione III/11/2011 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (5 settembre 2011). Vi attribuisce un ruolo d’incentivazione al caporalato A. Scarcella, *Il reato di “caporalato” entra nel codice penale*, in DPP 2011, X, 1187. Sull’ineffettività – anche dal punto di vista della prevenzione generale – quale carattere strutturale del diritto penale del lavoro cfr. T. Padovani, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*³, Milano 1990, 15 ss. e 199 ss.

⁷ V. *funditus* A. Giuliani, *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova 2015, 40 ss.

⁸ Cfr. C. Silva, *Sanzioni penali*, in *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, a cura di M. Brollo, C. Cester e L. Menghini, Trieste, 2016, 471.; A. Gaboardi, *La riforma della normativa in materia di “caporalato” e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.4.2017, 27 s.

⁹ Sottolineano tale errore, ricordando che il sequestro è semmai una misura cautelare, M. Nunziata, *Il così detto “caporalato” rimane illecito penale*, in DGiurAgrAmb, 1994, VII-VIII, 403; G. Morgante, *“Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi”*, in DPP 2006, VI, 746; G. De Santis, *Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell’attuale disciplina – I Parte*, in RespCioPrev 2018, V, 1773. La legge Biagi, di cui subito si dirà, ha corretto la svista.

La rigidità di tali normative, assicurata dalle contravvenzioni sinora esaminate, si scontra però in seguito con le politiche dell'Unione europea in materia di mercato unico e concorrenza: dopo una sentenza di condanna della Corte di Giustizia¹⁰, la l. 24.6.1997 n. 196 comincia così a scalfire il divieto assoluto di intermediazione privata introducendo la figura del lavoro interinale; e ad essa fa seguito, nel 2003, la cd. legge Biagi¹¹, che elimina il monopolio pubblico in materia abrogando sia l'art. 27 della l. 264/1949¹² che l'intera l. 1369/1960¹³ e prevedendo una serie di modalità di esercizio dell'intermediazione privata a tutela delle quali erano però sostanzialmente mantenuti intatti, seppur con lievi e spasmodici aggiustamenti¹⁴, i già menzionati e previgenti illeciti, trasfusi nell'art. 18 della nuova legge¹⁵; a livello sanzionatorio, dunque, non si trattava affatto di una rivoluzione¹⁶, sebbene il fatto del datore di lavoro tornasse a costituire reato e fosse introdotta una nuova fattispecie (all'art. 28¹⁷) per le somministrazioni illecite caratterizzate dal dolo specifico di eludere norme inderogabili di legge o di contrattazione collettiva.

Lo scopo della tutela rimaneva infatti la garanzia della funzione pubblica¹⁸ e della concorrenza tra soggetti economici¹⁹, nell'ottica di una tutela sempre più

¹⁰ V. C.G.CE 11.12.1997, C-55/96, *Job Centre arl*.

¹¹ Si tratta del d. lgs. 10.9.2003 n. 276.

¹² Sono stati infatti abrogati i commi 1 e 3 del già citato art. 27, già sopravvissuti all'abrogazione dei commi 2 e 4 avvenuta poco prima con l'art. 8 l. 19.12.2002 n. 297.

¹³ Mentre il d.l. 7/1970, conv. con modificazioni dalla l. 11.3.1970 n. 83, è stato abrogato con il d.l. 25.6.2008 n. 112.

¹⁴ La legge Biagi, infatti, entrata in vigore il 23 ottobre 2003, fu subito oggetto di rettifica il successivo 28 ottobre, proprio in relazione al carico sanzionatorio di uno degli illeciti previsti dall'art. 18, e poi modificato già dall'art. 4 d. lgs. 6.10.2004 n. 251. Successive modifiche, ma legate a riforme della materia, sono state poi apprestate dall'art. 3 d. lgs. 2.3.2012 n. 24, dall'art. 55 co. 1 lett. d d. lgs. 15.6.2015 n. 81, e dall'art. 1 co. 445 lett. d l. 30.12.2018 n. 145. Diversi illeciti penali contravvenzionali previsti nell'art. 18 sono poi passati sotto al fuoco della depenalizzazione operata dal d. lgs. 15.1.2016 n. 8, che li ha trasformati in illeciti amministrativi: per una panoramica degli illeciti attualmente previsti in materia di intermediazione cfr. D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro (non solo in agricoltura)*, in *RDSicSoc* 2018, II, 258 ss.; S. Rossi, *Appalti, sanzioni, ispezione*, in *Appalti e lavoro. Disciplina lavoristica*, a cura di D. Garofalo, Torino 2017, 67 ss.

¹⁵ L'orientamento costante della Cassazione in materia, infatti, ritiene che tra gli illeciti abrogati e quelli introdotti dalla legge Biagi sussista un rapporto di continuità normativa: cfr. *ex multis* Cass. 26.1.2004 n. 2583, in *RP* 2004, IV, 381 ss., e *GD* 2004 (16), 63 ss., con nota di O. Forlenza, *Un intervento chiarificatore dei supremi giudici che assicura una giusta esegesi del decreto Biagi*; Cass. 21.11.2005 n. 41071, in *DPP* 2006, VI, 733 ss., con nota di G. Morgante, "Quel che resta", cit., 736 ss. Su tale evoluzione normativa cfr. anche G. Morgante, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, in *GI* 2018, VII, 1704 ss.

¹⁶ In questo senso G. De Santis, *Caporalato e sfruttamento di lavoro*, cit., 1778.

¹⁷ Anche questa disposizione è stata poi abrogata dall'art. 55 co. 1 lett. d d. lgs. 15.6.2015 n. 81 (v. *supra*, nota 14).

¹⁸ S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini*, cit., 875; A. Vecce, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *DigDPen*, agg. X, 2018, 413.

¹⁹ Così G. De Santis, *Caporalato e sfruttamento di lavoro*, cit., 1768.

individualizzante del lavoratore²⁰ (soprattutto rispetto ai “collegli”²¹), ma ancora lontanissima dai beni personalistici più importanti: il fenomeno preso di mira dal legislatore consisteva infatti soltanto nella violazione delle regole con cui lo Stato cede parte del suo dominio nella gestione del mercato del lavoro²².

È solo con la l. 11.8.2003 n. 228, e sempre su spinta europea²³, che si assiste alla predisposizione di un apparato realmente penalistico per la lotta allo sfruttamento del lavoro, seppur in modo piuttosto collaterale. L’obiettivo dell’intervento legislativo era infatti la profonda modificazione dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600 Cp) e tratta di esseri umani (artt. 601 e 602 Cp) – fatti dunque dal disvalore penale del tutto diverso rispetto a quelli oggetto delle norme sinora esaminate – per rimediare alle evidenti carenze che la stesura originaria delle due disposizioni presentava sotto il profilo della definizione del concetto di schiavitù²⁴ e che la novella legislativa

²⁰ Cfr. C. Silva, *Sanzioni penali*, cit., 471. Cfr. anche S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *IP* 2017, III, 728 s. Evidenzia la preminenza della tutela della posizione contrattuale del lavoratore A. Gaibardi, *La riforma della normativa*, cit., 25 ss.

²¹ In questo senso parla di «*par condicio* dei lavoratori rispetto alle opportunità di lavoro» T. Padovani, *Reati contro il lavoro*, in *ED*, XXXVIII, 1987, 1210.

²² Attribuisce l’assenza di una fattispecie *ad hoc* per il caporalato (almeno fino al 2011) alla sottovalutazione da parte del legislatore dei beni regolarmente offesi in tali casi G. Costa, “*Caporalato*”, cit., 292. Già negli anni ’80, in effetti, quando il fenomeno era ancora prevalentemente inquadrato anche dalla dottrina come uno sviamento dalla legalità per sopperire alle lentezze burocratiche a fronte di stringenti necessità lavorative (assai esemplificative le fattispecie che si ritenevano allora “adattabili” al caporalato: cfr. P. Genoviva, *Appunti in tema di collocamento in agricoltura e caporalato*, in *FI* 1981, XII, II, 581), esso era comunque accostato allo sfruttamento del lavoro: cfr. ad es. G. Montanara, *Collocamento dei lavoratori agricoli e “caporalato”*, in *GiurAgrIt* 1982, IX, 513 ss.; F. Crastolla, *Aspetti sociologici e giuridici in tema di caporalato*, *ivi*, 1983, VII-VIII, 380 ss. Come nota del resto P. Alò, *Il caporalato*, cit., 47, esigenze legate al raccolto giustificano forse il ricorso all’intermediazione privata, ma di certo non la violazione degli *standard* lavorativi minimi.

²³ La menzionata legge aveva infatti lo scopo di conformare l’ordinamento alla Decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani, poi sostituita dalla Direttiva 2009/52/CE.

²⁴ Nella formulazione originale (pressoché identica all’art. 145 del Codice Zanardelli), l’art. 600 Cp non offriva alcun ulteriore appiglio per definire tale concetto, consentendone addirittura l’utilizzo analogico tramite l’inciso “*o in una condizione analoga alla schiavitù*” e necessitando quindi dell’integrazione della *Convenzione di Ginevra* del 1926 e della *Convenzione supplementare di Ginevra* del 1956. Tale formulazione era stata criticata già all’epoca del codice previgente, soprattutto perché la schiavitù era un istituto giuridico non più esistente in Italia (per cui la norma era da ritenersi applicabile solo ai fatti commessi all’estero) e per l’indeterminatezza dell’inciso sopra menzionato: cfr. *ex multis* L. Majno, *Commento al codice penale italiano*³, vol. II, Torino 1922, 110 s.; C. Civoli, *Trattato di diritto penale*, IV, Milano 1916, 212 ss.; G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d’Italia*, vol. V, Torino 1894, 525 s. Il dibattito portò i compilatori del Codice Rocco ad affiancare alla schiavitù di diritto [art. 600 Cp, di fatto inapplicato fino agli anni Ottanta proprio per la ragione appena esposta: cfr. F. Viganò, A. Galluccio, sub art. 600, in *Codice penale commentato*⁴, diretto da E. Dolcini e G. L. Gatta, Tomo III, Milano 2015, 181; v. anche C. Bernasconi, *La repressione penale della tratta di esseri umani nell’ordinamento italiano*, in *La lotta alla tratta di esseri umani. Fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, a cura di S. Forlati, Napoli 2003, 75 ss.] una autonoma fattispecie per la schiavitù di fatto, cioè il delitto di plagio (art. 603), poi dichiarato incostituzionale con la storica sentenza C. Cost. 8.6.1981 n. 96, che

dettagliava invece alla luce dei significati stabiliti in sede europea dalla Direttiva 2009/52/CE²⁵.

La nuova versione dell'art. 600 Cp – affiancata dagli artt. 12 co. 3-ter e 22 co. 12-bis lett. c d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (il Testo Unico sull'immigrazione) per i casi in cui erano coinvolti lavoratori extracomunitari irregolari – costituiva così il primo strumento di risposta giudiziaria contro lo sfruttamento dei lavoratori che inquadrasse i fatti dall'angolo visuale dei beni giuridici personalistici (nella specie: lo *status libertatis*) e dei diritti fondamentali²⁶.

Ma questo “salto” dalle contravvenzioni lavoristiche ad un delitto gravissimo punito con una pena massima per la fattispecie base pari a venti anni di reclusione – oltre all'emersione in sede di cronaca giornalistica di diversi casi di caporalato²⁷ ed all'avviamento di una procedura d'infrazione per l'incompleto recepimento della menzionata Direttiva²⁸ – posero presto il dubbio circa l'esistenza di uno spazio vuoto,

ha anche reso un'interpretazione evolutiva del concetto di schiavitù. Per una attenta ricostruzione storico-giuridica dei delitti in parola cfr. P. Scevi, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Milano 2014, 31 ss.; K. Summerer, *I delitti di schiavitù e tratta di persone (artt. 600 e 601-602)*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, vol. VIII, Torino 2010, 239 ss.; S. Aprile, *I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori*, in *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, diretto da G. Marinucci e E. Dolcini, vol. VI, Padova 2006, 4 ss.; F. Resta, *Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Milano 2008, 9 ss., 27 ss.; M. C. Barbierila, *Riduzione in schiavitù: un passato che non vuole passare. Un'indagine storica sulla costruzione e i limiti del 'tipo'*, in *Quad. fiorentini*, 2010, 229 ss.; A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 22 ss., 30 ss.

²⁵ Ulteriori aggiustamenti sono stati poi apportati dal già menzionato d. lgs. n. 24/2014, che ha inoltre riformulato in termini più ampi il delitto di tratta di esseri umani (art. 601 Cp).

²⁶ Il divieto di schiavitù figura ovviamente in tutti i principali strumenti di definizione dei diritti umani: v. ad es. art. 4 della *Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo* del 1948; art. 4 della *Convenzione EDU* (entro il quale la Corte EDU riconduce anche il divieto di tratta di essere umani, come stabilito a partire da C.eur, 7.1.2010, *Rantsev c. Cipro e Russia*); art. 8 del *Patto relativo ai diritti civili e politici* del 1966; art. 5 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Carta di Nizza) del 2000. Per una rassegna dei diversi strumenti internazionali di contrasto alla schiavitù succedutisi negli anni cfr. P. Scevi, *Nuove schiavitù*, cit., 18 ss. Sugli strumenti nazionali ed internazionali per la lotta alla tratta di esseri umani v. i numerosi contributi raccolti in *La lotta alla tratta di esseri umani*, a cura di S. Forlati, cit.

²⁷ Sottolineano l'importanza delle pressioni mediatiche nella genesi della norma C. Silva, *Sanzioni penali*, cit., 486; M. Lombardo, *Intermediazione*, cit., 360; C. De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *LavDir* 2016, II, 318; S. Tordini Cagli, *La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, ivi 2017, III-IV, 620; F. Gianfrotta, *Intermediazione e sfruttamento*, cit., § 4; M. O. Di Giuseppe, *Una legislazione inutile in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro*, in *CrD* 2018, II, 137 s.

²⁸ Cfr. U. Nazzaro, *Misure di contrasto*, cit., 2620; si trattava della procedura n. 2011/1073 (poi archiviata). Per un'analisi della Direttiva e del suo (incompleto) recepimento in Italia, con taglio anche comparato, cfr. C. Pittaluga, C. Momi, *L'impatto della direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo tra i braccianti agricoli*, in *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, a cura di E. Rigo, Pisa, 2015, 31 ss.

di una vera e propria lacuna²⁹, per quei casi di sfruttamento che non costituivano mere irregolarità nell'assunzione di forza lavoro ma nemmeno possedevano gli stringenti requisiti per l'applicazione dell'art. 600 Cp. È per colmare tale lacuna che l'art. 12 d.l. 13.8.2011 n. 138³⁰, introdusse all'art. 603-bis il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, poi sensibilmente modificato dalla l. 29.10.2016 n. 199, per sopperire agli evidenti difetti che la fattispecie recava seco e di cui subito si dirà.

2.- In breve, la prima versione del nuovo reato, di natura dichiaratamente residuale, incriminava l'intermediazione illecita organizzata di lavoro in condizioni di sfruttamento, consistente tanto nel reclutare la manodopera quanto nell'organizzare l'attività lavorativa e necessariamente contrassegnata da violenza, minaccia o intimidazione e dall'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Per riempire di significato il concetto di "sfruttamento" erano poi previsti al co. 2 quattro "indici": reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi (dai contratti collettivi nazionali o territoriali) o sproporzionati; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro; sistematiche violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; sottoposizione dei lavoratori a condizioni (di lavoro, di sorveglianza o alloggiative) degradanti.

La novella portava addosso i segni del suo tempo: figlia della decretazione d'urgenza, strutturata così male da essere definita "esempio di insipienza"³¹, essa

²⁹ Così ad es. Cass. 4.2.2014 n. 14591, in *MassGiurLav* 2015, V, 352 ss., con nota di M. Bassotti, *Sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: primi chiarimenti*. Sottolinea il paradosso di una tutela fluttuante tra gli estremi della *bagatellizzazione* e del *gigantismo* penale S. Fiore, (*Dignità degli Uomini*, cit., 874 s.; in senso analogo A. Scarcella, *Il reato di "caporalato"*, cit., 1188; R. Bricchetti, L. Pistorelli, *"Caporalato": per il nuovo reato pene fino a 8 anni*, in *GD* 2011 (35), 49; F. Bacchini, *Il nuovo reato di cui all'art. 603-bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera*, in *IP* 2011, II, 651; E. Scorza, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, in *LP* 2012, I, 12; C. Motta, *Sulla disciplina*, cit., 65; M. Pierdonati, *Appunti in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *GP* 2017, VIII-IX, II, 500; M. Miscione, *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, in *LavGiur* 2017, 114; L. Monticelli, *Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita*, in *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, a cura di B. Deidda e A. Gargani, Torino 2012, 575; S. De Bonis, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2015, 534; M. Arena, S. Cui, *I reati sul lavoro. Sicurezza e igiene del lavoro, nuovo reato di "caporalato", tutela e libertà del lavoratore, risarcimenti*, Milano 2012, 151. Enfatizza il ruolo dei media nella diffusione pubblica di tale convinzione A. Bevere, *La condizione analoga alla schiavitù nella giurisprudenza e nella riforma legislativa*, in *CrD* 2016, I, 7.

³⁰ Conv. con modificazioni dalla l. 14.9.2011 n. 148.

³¹ Così A. Di Martino, *"Caporalato" e repressione penale*, cit., 113; dure anche le reprimende, soprattutto in punto di determinatezza, di E. Lo Monte, *Osservazioni sull'art. 603-bis*, cit., 953; la descrive «frettolosa e lacunosa, con conseguenti incoerenze, imperfezioni e criticità» C. Silva, *Sanzioni penali*, cit., 488; assai critico anche T. Padovani, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *GD* 2016 (48), 48 ss. In effetti la disposizione presentava (ed in parte ancora presenta) anche una curiosa imprecisione nella scrittura delle aggravanti speciali previste al co. 3, laddove nelle prime due si fa

presentava gli evidenti tratti della legislazione non solo emergenziale ma anche simbolica³², ed una scarsa capacità descrittiva anche solo a livello immaginifico³³, dimostrata dall'inedito ricorso agli indici di cui al co. 2.

Le modifiche apportate nel 2016 da un lato conservavano la natura emergenziale della disposizione dotandola anche di uno strumento premiale, una circostanza attenuante³⁴, tipico di tale logica³⁵; dall'altro tentavano di aumentare l'effettività³⁶ della disposizione sgrassandone i requisiti e completando le lacune più vistose.

Nella formulazione originaria mancava infatti del tutto la criminalizzazione del datore di lavoro beneficiario dell'attività dei caporali o diretto reclutatore, per la punizione del quale si rendevano necessarie poco agevoli acrobazie in materia di concorso di persone³⁷; e ciò nonostante il fatto che la legislazione lavoristica in materia

riferimento ai soli lavoratori *reclutati*, mentre nella terza ai soli lavoratori *impiegati*, ciò che determinerebbe, se preso alla lettera, un'evidente ed irragionevole sperequazione (sul punto cfr. *funditus* D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 248; U. Nazzaro, *Misure di contrasto*, cit., 2625 s.). La stesura è criticata anche da chi vede con favore l'introduzione della norma [v. ad es. S. Fiore, (*Dignità degli*) *Uomini*, cit., 877], anche dopo le modifiche apportate nel 2016 (v. ancora S. Fiore, *La nuova disciplina*, cit., 268).

³² Cfr., per tutti, E. Lo Monte, *Osservazioni sull'art. 603-bis*, cit., 957; S. Tordini Cagli, *La controversa relazione*, cit., 624.

³³ Sul ruolo delle "immagini" nella descrizione dei fatti tipici v. M. Papa, *Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Torino 2017, *passim*.

³⁴ La novella introduce infatti all'art. 603-bis.1 una circostanza attenuante per chi collabori con le autorità (rendendo dichiarazioni, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o presti concreto aiuto nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite), "rafforzata" dall'applicabilità dell'art. 16-septies d.l. 15.1.1991 n. 8, in materia di revisione della sentenza in caso di dichiarazioni false o reticenti. Per una critica a tale disposizione cfr. V. Torre, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *GiorDLavRelInd* 2018 (158), 305 s.

³⁵ Sull'utilizzo delle misure premiali nella legislazione d'emergenza cfr. da ultimo D. Castronuovo, *La legislazione dell'emergenza e sui pentiti in prospettiva storica e comparata*, in *Memoria e ricerca* 2019, II, 205 ss., anche per gli opportuni riferimenti; per approfondimenti storici antecedenti al brigantaggio cfr. F. Diamanti, *Misure premiali e terrorismi. Dall'esperienza italiana all'ultima evoluzione del terrorismo islamista*, in www.lalegislazionepenale.eu, 6.12.2019.

³⁶ Segnalavano la pressoché totale ineffettività della norma in esame A. Di Martino, "Caporalato" e repressione penale, cit., 113; D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 230 s.; G. Rotolo, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, in *DPP* 2018, VI, 813. Uno sguardo ai numeri dei procedimenti avviati (cfr. D. Ferranti, *La legge n.199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in www.penalecontemporaneo.it, 15.11.2016, 1; D. Piva, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come "sistema" (e non "condotta") di produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016*, in *AP* 2017, I, 184 s.) lascia però intendere che il problema dell'effettività sta soprattutto nella fase dell'emersione e non in quella, successiva, giurisdizionale (così anche E. Lo Monte, *Lo sfruttamento dell'immigrato clandestino: tra l'incudine (dello stato) e il martello (del caporalato)*, in *CrD* 2011, I-II, 66). Per un'analisi delle pochissime sentenze che hanno lambito la disposizione prima della riforma cfr. G. De Marzo, *Le modifiche alla disciplina penalistica in tema di caporalato*, in *Foro it.*, 2016, V, 377 s.

³⁷ Per un'illustrazione dei problemi connessi all'utilizzo degli artt. 110 ss. Cp ed una possibile soluzione, A. Di Martino, "Caporalato" e repressione penale, cit., 110 e 118 s. L'A. offre anche (*ivi*, 115 ss.)

di intermediazione, come detto, avesse sempre tenuto conto di tale soggetto³⁸, la cui responsabilità era stata al massimo degradata ad amministrativa (ma in un contesto del tutto diverso).

In secondo luogo, la previsione di violenza, minaccia o intimidazione come modalità della condotta tipica (gli stessi elementi caratterizzanti la condotta di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600), così come la necessità che l'attività fosse "organizzata", rendevano difficile la prova e comunque troppo restrittiva la fattispecie³⁹. Erano infine sorprendentemente state tralasciate tanto la responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 quanto la confisca (quest'ultima prevista invece dalla legislazione lavoristica sin dagli anni '80 quantomeno per il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato).

Il legislatore del 2016 decideva dunque di riscrivere buona parte della norma, non solo colmando le lacune relative alla responsabilità degli enti ed alla confisca⁴⁰, ma anche aggiungendo una fattispecie *ad hoc* per il datore di lavoro, eliminando il requisito dell'organizzazione dell'attività e trasformando violenza e minaccia da

una complessa ricostruzione esegetica alternativa per ricondurre il datore di lavoro tra i soggetti agenti senza ricorrere al concorso di persone: poiché in caso di sfruttamento non può esservi alcuna intermediazione lecita, tale concetto deve assumere un significato endopenalistico ricavabile dagli altri elementi della norma, sulla scorta dei quali la condotta tipica dovrebbe ricostruirsi come sfruttamento organizzato – condotta questa positivamente realizzabile anche dal datore di lavoro. In termini simili anche E. Lo Monte, *Osservazioni sull'art. 603-bis*, cit., 958. Per una disamina di ulteriori problemi sotto il profilo della qualificazione giuridica lavoristica cfr. F. Gori, *La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell'ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso*, in *Adapt University Press – Working paper*, 2017, n. 2, 27 s.

³⁸ Lo nota anche S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento*, cit., 749.

³⁹ Favorevole invece al loro mantenimento, ritenendole il vero tratto distintivo rispetto agli illeciti in materia di intermediazione, C. Motta, *Sulla disciplina*, cit., 82 ss. e 88; F. Gianfrotta, *Intermediazione e sfruttamento*, cit., § 7. Contrario all'eliminazione del requisito dell'organizzazione dell'attività, in quanto tale elemento consentiva di escludere la punibilità di fatti occasionali, M. Lepera, *Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e il problema della rilevanza della punibilità di condotte occasionali*, in *RP* 2017, XI, 943 s.

⁴⁰ Il reato in esame è stato infatti inserito – insieme agli altri reati contro la libertà personale – nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25-*quiquies* del d. lgs. 231/2001 (sulla probabile ineffettività di tale agognata introduzione v. però V. Torre, *Il diritto penale e la filiera*, cit., 308 s.; G. Rotolo, *Dignità del lavoratore*, cit., 821 s.; sui problemi di compatibilità tra reati tipici degli enti illeciti *ab origine* come quelli previsti dal menzionato art. 25-*quiquies* ed il sistema 231, pensato invece per imprese tendenzialmente lecite, v. V. Torre, sub art. 25-*quiquies*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di D. Castronuovo, G. De Simone, E. Ginevra, A. Lionzo, D. Negri e G. Varraso, Milano 2019, 584 ss.); la confisca è stata invece introdotta nell'art. 603-bis.2 in tutte le sue molteplici forme moderne: dalle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato al prezzo, prodotto e profitto dello stesso, sia per equivalente che allargata. Tra le novità figurano inoltre la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza (per i soli casi aggravati ex comma 2 dell'art. 603-bis) e la previsione di una nuova misura cautelare reale, cioè il controllo giudiziario, da disporsi in luogo del sequestro preventivo, misura finalizzata alla salvaguardia dell'azienda in quanto fonte di lavoro, e dunque orientata anche alla regolarizzazione dei lavoratori.

elementi costitutivi del tipo ad elementi costitutivi di una circostanza aggravante⁴¹ (mentre è stato eliminato il riferimento all'intimidazione⁴²), con conseguente riduzione del carico sanzionatorio per la fattispecie base, passato dalla reclusione da cinque ad otto anni alla reclusione da uno a sei anni.

Come si vede, le modifiche più attinenti alla struttura delle diverse ed alternative⁴³ fattispecie oggi descritte dal co. 1 mirano a ridurre l'intensione delle stesse, cioè il numero di elementi caratterizzanti la cui prova è necessaria per l'applicazione della norma, al dichiarato scopo di renderle più agili dal punto di vista dell'accertamento processuale e sperando così di sopperire alla lamentata ineffettività delle stesse⁴⁴.

Diminuendo l'intensione di un enunciato, tuttavia, se ne aumenta allo stesso tempo, come è ovvio, l'estensione: tanto che la nuova formulazione abbraccia una gamma di comportamenti che appare già *prima facie* difficile ricomprendere in categorie omogenee.

Stante la neutralità delle condotte di base, volutamente descritte in termini ampi ed atecnici in modo tale da includere qualsiasi tipo di rapporto lavorativo, i tratti caratterizzanti il disvalore complessivo del fatto consistono infatti nei due cumulativi⁴⁵ elementi dello *sfruttamento* e dell'*approfittamento dello stato di bisogno*; e se per il

⁴¹ Ritiene invece che si tratti di fattispecie autonome D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 241, nota 50; v. anche i rilievi di G. De Marzo, *Le modifiche alla disciplina*, cit., 380 s.

⁴² Ciò che fa insorgere effetti intertemporali, non certo di *abolitio criminis* – come invece prospettato da D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 239, e G. De Marzo, *Le modifiche alla disciplina*, cit., 379 – quanto di mera successione favorevole, poiché i fatti caratterizzati da intimidazione mantengono ovviamente rilevanza penale ai sensi dell'art. 603-bis co. 1 Cp, che prevede semplicemente una pena più bassa rispetto alla formulazione precedente.

⁴³ Ritiene prospettabile anche il concorso di reati (cioè che si possano interpretare come fattispecie cumulative, o come disposizione a più norme) A. G. Buoninconti, *Brevi riflessioni interpretative sul nuovo delitto di "caporalato"*, in *CrD* 2017, I, 175. Si tratterebbe invece di fattispecie incompatibili per A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 60 s.: quest'ultima soluzione ci sembra preferibile, ma non in quanto fattispecie di cui al n. 1 costituisce una forma tentata di quella prevista dal n. 2 (questa sembrerebbe l'argomentazione dell'A.), quanto perché essa richiede lo scopo di destinare presso terzi i lavoratori reclutati, ciò che ovviamente non può darsi nel caso in cui chi li recluta ponga poi in essere personalmente lo sfruttamento. Non si tratta dunque dell'incriminazione della forma tentata e della forma consumata dello stesso reato, ma di fatti distinti la cui simultanea integrazione è impossibile, perché l'una richiede elementi che escludono l'altra. La tesi, inoltre, renderebbe impossibile prospettare un tentativo di reclutamento.

⁴⁴ V. *supra*, nota 36. Ritiene superato il problema di effettività della norma dopo la riforma del 2016 D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 22.3.2018, 11 s.; pronostica addirittura un ruolo di primo piano M. Pierdonati, *Appunti in tema di intermediazione*, cit., 499. Sull'importanza della riforma in relazione alle attività di indagine della polizia cfr. F. R. Pirrelli, *Contrasto al lavoro sfruttato. Strumenti processuali e tecniche investigative*, in *CrD* 2018, II, 60 s.

⁴⁵ Che siano tali è indiscusso, nonostante l'inelegante disparità di formulazione nei due numeri (congiunti da "ed" nel secondo numero, separati da una virgola nel primo): cfr. sul punto D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 236.

secondo può forse valere il rinvio alla giurisprudenza in materia di usura aggravata⁴⁶ – ma a maggior ragione se si concorda sul fatto che rischi di risolversi *in re ipsa*⁴⁷ – un ruolo centrale lo assume il primo, la cui “spiegazione” è affidata ai già menzionati indici elencati (dopo la riforma) al co. 3.

La definizione della esangue fattispecie tipica è dunque notevolmente appiattita su tali indici, con conseguenti rischi, già segnalati da autorevole dottrina⁴⁸, nel caso in cui la loro funzione sintomatica e di “orientamento probatorio” fosse scambiata con una vera e propria valenza di elementi costitutivi⁴⁹.

Più che chiarire il senso della fattispecie, tuttavia, gli indici ne restituiscono un’immagine ancor più confusa, allorché mischiano aspetti solitamente riconducibili

⁴⁶ V. però V. Torre, *Il diritto penale e la filiera*, cit., 295, la quale giustamente ricorda come tale concetto ponesse diversi problemi anche in relazione all’usura, tanto da essere poi espunto dalla fattispecie base e relegato a circostanza aggravante (prevista dall’art. 644 co. 5 n. 3); critica il trapianto del concetto di “stato di bisogno” dall’usura all’art. 603-bis in quanto ne deriverebbe un’inaccettabile soggettivizzazione. A. De Rubeis, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *DPC 2017*, IV, 228 s.: v. anche M. O. Di Giuseppe, *Una legiferazione inutile*, cit., 143 s. Parte della dottrina suggerisce di abbandonare tale dizione in favore del concetto di “vulnerabilità” già adottato sul campo dell’art. 600 Cp: cfr., oltre all’A. da ultimo citata, F. Gianfrotta, *Intermediazione e sfruttamento*, cit., § 7, e D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 238.

⁴⁷ Come nota infatti T. Padovani, *Un nuovo intervento*, cit., 50, l’approfittamento dello stato di bisogno potrebbe teoricamente ravvisarsi sempre ed automaticamente ogni qualvolta il lavoratore accetti una condizione al di sotto dello *standard* perché mosso dal semplice bisogno di accettare il lavoro. In senso analogo anche A. De Rubeis, *Qualche breve considerazione critica*, cit., 229; D. Schiuma, *Il caporalato in agricoltura*, cit., 87; M. Lepera, *Il nuovo reato*, cit., 946.

⁴⁸ T. Padovani, *Un nuovo intervento*, cit., 50.

⁴⁹ Che la funzione degli indici sia quella di mero orientamento probatorio sembra però difficile dubitare, nonostante una argomentata ricostruzione assegni loro una funzione di tipizzazione indiretta, che avverrebbe non tramite la descrizione dell’elemento ma tramite la predisposizione degli elementi necessari per provarne l’integrazione: così S. Fiore, (*Dignità degli Uomini*), cit., 886 ss.; Id., *La nuova disciplina*, cit., 277 ss. Gli indici in parola potrebbero infatti avere un’efficacia tipizzante solo se fossero costruiti in modo più “precettivo”, cosicché l’accertamento della loro integrazione non lascerebbe altra soluzione al giudice che ritenere automaticamente integrato lo sfruttamento; la costruzione prescelta, invece, è caratterizzata dall’assenza di vincolatività, poiché anche a fronte dell’integrazione palese di uno o più indici il giudice potrebbe ritenere che non vi sia stato davvero sfruttamento, pena una restrizione del suo libero convincimento che dovrebbe quantomeno essere chiaramente espresso dal legislatore (ad es.: “*si ha sfruttamento ogni volta che ricorre una delle seguenti condizioni.*”): su questo giudizio bifasico (integrazione degli indici/integrazione dello sfruttamento) cfr. *funditus* A. Di Martino, *Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p.*, in *AP 2018*, III, 10 ss. Per ulteriori critiche in merito all’indeterminatezza degli indici cfr. E. Lo Monte, *Osservazioni sull’art. 603-bis*, cit., 959; e, anche in relazione a legalità-riserva di legge e colpevolezza V. Torre, *Il diritto penale e la filiera*, cit., 298 ss.; e, per le ricadute in materia di responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato Id., *sub art. 25-quinquies*, cit., 588. Come però rileva A. Di Martino, *op. cit.*, 34, se gli indici non sono elementi costitutivi, allora non sono neppure «oggetto diretto del giudizio di determinatezza». Argomenta invece la tesi della natura sostanziale degli indici ritenendo la fattispecie di ognuno di essi autonomamente già idonea a rappresentare uno sfruttamento A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 49 ss. e 59 s.

al controllo esclusivo del datore di lavoro (indici nn. 1, 2 e 3) – peraltro escluso dai soggetti agenti in sede di prima formulazione⁵⁰ – o dei caporali-intermediari (indice n. 4); e ciò tanto più se si considera che sebbene la nuova formulazione dell'art. 603-bis Cp preveda oggi due fattispecie distinte per il fatto del datore e per quello del caporale, gli indici, nel silenzio del legislatore, possono essere utilizzati tanto per l'una quanto per l'altra fattispecie.

Poiché anche l'integrazione di un solo indice è espressamente dichiarata sufficiente, lo sfruttamento potrebbe essere indiziato dalla sola reiterata violazione di norme lavoristiche imputabile al solo datore di lavoro, a prescindere cioè dalle condizioni di vita dei lavoratori al di fuori dell'orario di lavoro, che potrebbero anche essere alloggiati in lussuosi alberghi a 5 stelle, senza che la responsabilità dell'intermediario venga meno. D'altro canto, proprio le condizioni di vita al di fuori dell'attività lavorativa normalmente non sono gestite né gestibili da parte del datore di lavoro, ma di piena competenza dei caporali: *mutatis mutandis*, si potrebbe allora sussumere sotto il concetto di sfruttamento anche l'utilizzo di lavoratori in piena regola dal punto di vista lavoristico, ma ridotti a vivere in condizioni di estremo degrado, e punire ai sensi della disposizione in esame anche il datore di lavoro.

Si pensi inoltre alle possibili aporie in punto di elemento soggettivo: il reato in esame presuppone che il dolo copra anche lo sfruttamento, il quale potrebbe essere indiziato da violazioni – come spesso accade ad es. in materia di sicurezza sul lavoro – del tutto colpose.

Certo, più che di prospettive imminenti e realistiche, si tratta di distopie che presuppongono interpretazioni ai limiti della ragionevolezza e, soprattutto, del rispetto dell'art. 27 Cost., tanto sotto l'aspetto della personalità della responsabilità penale quanto sotto quello del principio di colpevolezza⁵¹; ma rendono viepiù evidente la scarsa capacità selettiva che gli indici conferiscono al termine "sfruttamento".

Non siamo infatti in presenza di più fattispecie diverse a seconda del tipo di indice integrato, ma di un solo elemento – lo sfruttamento – comune a tutte le fattispecie contenute dall'art. 603-bis, il quale è integrabile in modi così diversi da assumere dimensioni enormi, con evidenti ricadute sulla determinatezza delle fattispecie che lo

⁵⁰ Notano tale incongruenza anche A. Di Martino, "Caporalato" e repressione penale, cit., 117; A. Giuliani, I reati in materia di "caporalato", cit., 153; C. Silva, Sanzioni penali, cit., 492; M. Pierdonati, Appunti in tema di intermediazione, cit., 505; E. Cadamuro, Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ("caporalato"), in *RTrimDPenEc* 2016, III-IV, 834. Vale però la pena di ricordare, come meglio si dirà *infra*, § 4, che spesso nella prassi la retribuzione è gestita direttamente dai caporali, senza che i datori di lavoro entrino neppure in contatto con i lavoratori.

⁵¹ Segnala un ulteriore possibile problema in punto di colpevolezza per ciò che riguarda l'ignoranza dei parametri stabiliti in sede di contrattazione collettiva – dunque non assimilabile ad un *error iuris* neanche tramite il volano della norma extrapenale integrativa del precetto – D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 247. Sulla distinzione dei principi alberganti nell'art. 27 Cost. co. 1, v. da ultimo M. Donini, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una "resa dei conti" con la prevenzione generale*, in *RIDPP* 2018, III, 1579 ss.

contengono. L'esito è paradossale per eterogenesi dei fini⁵²: gli indici avevano la funzione di determinare il più possibile quell'elemento, ed invece ne "dichiarano" (per il solo fatto di essere stati inseriti) e al contempo ne "costituiscono" (per come sono stati strutturati) l'indeterminatezza.

L'appiattimento della fattispecie sullo sfruttamento e l'affidamento della definizione di quest'ultimo agli indici si riflettono inevitabilmente⁵³ anche sul piano del principio di offensività, soprattutto in rapporto alla collocazione della disposizione tra i reati offensivi della libertà personale. Il contenuto offensivo – sia in termini di individuazione del bene giuridico offeso che delle modalità e dell'intensità dell'offesa – non sembra neppure più univoco, perché gli indici ripetono fatti del tutto eterogenei anche dal punto di vista assiologico⁵⁴: essi spaziano dal patrimonio del lavoratore sottopagato alla regolarità del mercato del lavoro⁵⁵ (indice n. 1), alla dignità in generale (indice n. 4) e nelle specifiche forme che può assumere nel lavoro (indici nn. 1 e 2), fino all'incolumità personale dei lavoratori (indice n. 3)⁵⁶.

⁵² Così già D. Piva, *I limiti dell'intervento*, cit., 187.

⁵³ Sul nesso tra determinatezza della fattispecie ed "afferrabilità" del bene protetto, che impone l'utilizzo di elementi costitutivi pregnanti soprattutto là dove siano in gioco beni immateriali (come «le varie forme di libertà»), cfr. M. Donini, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova 1996, 124 ss. Sugli orizzonti attuali del principio di determinatezza v. da ultimo D. Castronuovo, *Clausole generali e prevedibilità delle norme penali*, in QG 2018 (3), 45 ss.

⁵⁴ Simili perplessità anche in V. Torre, *Il diritto penale e la filiera*, cit., 295.

⁵⁵ Fa riferimento alla distorsione del mercato del lavoro (senza ovviamente trascurare i profili connessi alla libertà personale) Cass. 4.2.2014 n. 14591.

⁵⁶ Ma si potrebbero aggiungere anche la lesione della «libertà di iniziativa economica privata, nella forma della genuina concorrenza tra le imprese» (A. Giuliani, *I reati in materia di "caporalato"*, cit., 140 s., il quale però giustamente esclude che tale sia la ratio di tutela dell'art. 603-bis Cp; la include invece M. Pierdonati, *Appunti in tema di intermediazione*, cit., 503; cfr. anche U. Nazzaro, *Misure di contrasto*, cit., 2621; A. G. Buoninconti, *Brevi riflessioni interpretative*, cit., 167; C. Ronco, *Intermediazione illecita*, cit., 666; S. Tordini Cagli, *La controversa relazione*, cit., 623; e P. Brambilla, "Caporalato tradizionale", cit., 189 s., che rileva anche l'esistenza di danni fiscali; nello stesso senso F. Gori, *La nuova legge*, cit., 12; offre un ventaglio assai più ampio di beni A. Vecce, *Intermediazione*, cit., 419 s.), senza che ovviamente si possa concludere che tutti i beni giuridici potenzialmente "attinti" da un fatto conforme alla norma debbano per ciò solo considerarsi tutti suoi oggetti di tutela, altrimenti il principio di offensività perderebbe la sua funzione critica, di limite costituzionale. In argomento v. per tutti M. Donini, *Teoria del reato*, cit., 122 ss. e 146 ss. (anche per un collegamento tra identificabilità del bene protetto e separazione dei poteri, del tutto pertinente al caso di specie); G. Marinucci, *Fatto e scriminanti. Note dottrinarie e politico-criminali*, in RIDPP 1983, IV, 1207 ss.; A. Pagliaro, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in Studi in onore di Francesco Antolisei, II, Milano 1965, 392 ss. Sul diverso "ceppo ideologico" da cui discendono bene giuridico e principio di offensività, il primo potenzialmente onnilegittimante, l'altro invece per natura critico, v. M. Donini, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in DPenCont 2013, IV, 6 e 41 ss. Sulla normale presenza di più beni giuridici coinvolti da un determinato fatto storico v. A. Pagliaro, *op. cit.*, 396, nota 16; A. Gregori, *Adeguatezza sociale e teoria del reato*, Padova 1969, 25 ss.; D. Falcinelli, *La complessità del reato: tra unità del fatto, unicità dell'offesa e pluralità del "danno"*, in AP 2013, II, 5.

Inoltre, se da un lato la modifica dei primi due indici (che non richiedono più che le violazioni siano sistematiche, bastandone invece la mera reiterazione⁵⁷), così come l'espunzione del termine "particolarmente" dal quarto, appaiono solo diminuire l'intensità minima richiesta della lesione – essendo evidentemente indifferente ai fini della ricostruzione del bene giuridico che le violazioni siano reiterate o sistematiche, "particolari" o meno – dall'altro la modifica relativa al terzo indice sembra invece arretrare sensibilmente la soglia della tutela del bene ivi espresso, cioè salute e sicurezza dei lavoratori: l'eliminazione dell'inciso «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale» degrada infatti il pericolo concreto – espresso proprio da tale inciso – in un pericolo astratto-presunto, che è il pericolo tipico degli illeciti previsti dal d. lgs. 81/2008, con la conseguenza che nei casi di assunzione o reclutamento – per i quali non è necessario l'effettivo inizio della prestazione lavorativa – si avrebbe il paradosso di un "pericolo del pericolo"⁵⁸.

Ora, se si trattasse di fattispecie tra loro distinte, ciò potrebbe forse stupire, ma non sarebbe di per sé inammissibile: ogni fattispecie tutelerebbe il proprio bene giuridico descrivendo un suo stadio di offesa, e ci si potrebbe tutt'al più domandare – oltre che sull'opportunità della collocazione codicistica – se sia sensato raccogliere in una sola disposizione, sotto un solo *nomen iuris*, fattispecie così distinte. Ma poiché non si tratta affatto di fattispecie distinte, bensì di diverse possibili configurazioni di un singolo elemento costitutivo comune a tutte le fattispecie contenute nell'art. 603-bis, queste ultime assumono una astratta plurioffensività tale da rendere del tutto inutile – salvo che per concezioni metodologiche – lo strumento concettuale del bene giuridico.

In tanto dunque una simile tecnica potrebbe risultare compatibile con il principio di offensività (in astratto), in quanto fosse possibile raccogliere sotto all'offesa ad un unico bene giuridico tutti i fatti potenzialmente integranti tale elemento, cioè lo sfruttamento.

⁵⁷ Anche il concetto di "reiterazione" pone in realtà alcuni problemi (v. ad es. F. Gori, *La nuova legge*, cit., 33), posto che, trattandosi di una norma penale, non è applicabile l'art. 8-bis l. 24.11.1989 n. 689 (così invece P. Rausei, *A contrasto del caporalato ripristinate in parte le tutele cancellate da "Jobs Act" e depenalizzazione*, in *DirRelInd.* 2017, I, 268 s.) e non è dunque chiaro, come del resto accade ogni volta che si utilizza tale termine, quale sia il numero di violazioni sufficienti ad incarnare una reiterazione (simili dubbi erano emersi anche subito dopo l'entrata in vigore del reato di *stalking*: v. ad es. G. De Simone, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *AP* 2013, III, 31 ss.); e la questione assume qui contorni inattesi ed ulteriori, considerando che lo spinoso problema dell'unità/pluralità di reati in materia lavoristica è normalmente trascurato perché il regime della continuazione da un lato, e la molteplicità e varietà di violazioni riscontrate regolarmente nei singoli controlli dall'altro, rendono di fatto del tutto superflua l'individuazione del numero esatto di reati, avendosi quasi sempre come risultato la possibilità di aumentare fino al triplo la pena per la violazione più grave (così come stabilito dall'art. 81 Cp).

⁵⁸ Per ulteriori argomenti contrari all'eliminazione dell'inciso cfr. A. De Rubeis, *Qualche breve considerazione critica*, cit., 227 ss. Ritiene che esso fosse invece superfluo S. Fiore, *La nuova disciplina*, cit., 279; ed addirittura ingannevole D. Ferranti, *La legge n.199/2016*, cit., 4; dello stesso avviso U. Nazzaro, *Misure di contrasto*, cit., 2625.

In questo senso si pone un'autorevole dottrina⁵⁹ secondo la quale gli indici permetterebbero una "tipizzazione dinamica" del fatto guidando l'interprete secondo giudizi fondati scientificamente e controllabili (grazie al fatto di essere legislativamente predeterminati), non precludendo ma anzi imponendo un successivo giudizio proprio per stabilire se la loro presenza sia sufficiente per sostanziare lo sfruttamento. Tale opinione, che da un lato ribalta il giudizio negativo sull'utilizzo degli indici, dall'altro sembra confermare quanto appena detto, poiché questo secondo giudizio, sulla "significatività" degli indici, non può che essere condotto utilizzando come termine esterno di relazione l'offesa ad un bene "comune", non potendosi logicamente valutare la significatività di ogni indice solo rispetto a sé stesso senza trasformarlo surrettiziamente in un elemento costitutivo.

3.- I difetti in punto di determinatezza e offensività non riguardano solo aspetti interni della fattispecie, ma inficiano anche i suoi rapporti esterni con le altre norme incriminatrici; ed il problema è acuito dalla giovanissima età della fattispecie in esame a fronte di un fenomeno come detto assai antico.

Il tardivo intervento legislativo aveva infatti obbligato la giurisprudenza a tirare i lembi di altre norme per apprestare una tutela adeguata contro quelle manifestazioni criminose riconducibili al "caporalato". Oltre a quelle in materia di immigrazione di cui si è detto, le fattispecie più utilizzate spaziavano dalla violenza privata all'estorsione, sino ai maltrattamenti in famiglia⁶⁰; ma è soprattutto stiracchiando l'art. 600 Cp, complice una definizione del concetto di schiavitù che dopo la riforma del

⁵⁹ A. Di Martino, *Tipicità di contesto*, cit., spec. 5 ss. e 29 ss. Come lo stesso A. rileva (*ivi*, 60 e 62), la posizione è in linea (per quanto non lo sia, in generale, lo stesso A.: cfr. Id., *Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte*, in *Crim* 2014, 112 ss.) con le tesi di alcuni sostenitori dell'ermeneutica giuridica (per tutti W. Hassemer, *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica giuridica*, Napoli, 2007, 226 ss.; M. Vogliotti, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Torino, 2011, 116 ss.) che suggeriscono l'utilizzo di tipizzazioni per "casi esemplari", idonei a indirizzare legislativamente l'individuazione del *Typus* da parte dell'interprete. Senza qui poter dar conto della sterminata letteratura in materia (l'ermeneutica, come noto, è anzitutto un approccio filosofico), ci si limita a rinviare ai principali contributi più attinenti al diritto penale: G. Zaccaria, *L'analogia come ragionamento giuridico. Sul fondamento ermeneutico del procedimento analogico*, in *RIDPP* 1989, 1535 ss.; G. Fiandaca, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *RIDPP* 2001, 353 ss.; O. Di Giovanni, *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006; F. Palazzo, *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in E. Dolcini, C. E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 515 ss.; M. Ronco, *Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia*, *ivi*, 693 ss.; G. Marinucci, *L'analogia e la "punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale"*, in *RIDPP* 2007, 1254 ss.; M. Donini, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011, 63 ss. (e, per alcune recenti ed opportune precisazioni sul reale apporto dell'ermeneutica alla teoria dell'interpretazione e sui limiti di cui essa deve necessariamente tenere conto in *criminalibus*, M. Donini, *Fattispecie o case law? La "prevedibilità del diritto" e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza*, in *QG* 2018 (4), 79 ss.); cfr. anche i numerosi contributi pubblicati nei fascicoli 2/2016 e 1/2019 della rivista *Ars interpretandi*.

⁶⁰ Per una rapida rassegna di tale giurisprudenza cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo*, cit., 16 ss.; in relazione all'estorsione v. anche F. Gori, *La nuova legge*, cit., 22 ss.

2003 fa riferimento anche al concetto di servitù ed alla costrizione all'attività lavorativa (v. meglio *infra*, § 4), che i casi più gravi di caporalato trovavano adeguata punizione.

L'opinione maggioritaria, come detto, aveva salutato l'introduzione della disposizione di cui all'art. 603-bis Cp con favore, se non per la pregevolezza della tecnica legislativa, quantomeno perché capace di inserirsi nel quadro di una tutela ordinata e piramidale, in cui essa si porrebbe come gradino intermedio tra quello (più basso) costituito dalle violazioni amministrative e contravvenzionali lavoristiche (tra cui anche quelle richiamate dagli indici di cui all'art. 603-bis co. 3) e quello (più alto) su cui si trovano la riduzione in schiavitù (art. 600) e la tratta di esseri umani (art. 601)⁶¹.

Secondo diversi commentatori, infatti, il reato in esame si distinguerebbe da quelli posti sul gradino più alto della piramide in ragione dell'intensità della lesione, che sarebbe dunque diretta al medesimo bene ma quantitativamente minore⁶². Secondo alcuni, addirittura, l'art. 600 richiederebbe anche la privazione della libertà personale, non prevista invece dal 603-bis⁶³, mentre per altri il tratto saliente dell'art. 600 consisterebbe nell'assenza di autodeterminazione della vittima, intesa come impossibilità di scegliere di non sottoporsi alla prestazione lavorativa⁶⁴: se tale scelta sussiste, si sarebbe dunque nell'ambito di applicabilità soltanto, e tutt'al più, dell'art. 603-bis.

Tuttavia, in sede di commento alla prima formulazione di tale disposizione, acuta dottrina, in ragione dell'introduzione nell'art. 600 di un riferimento all'attività lavorativa e della presenza in entrambe le fattispecie delle modalità violenza-minaccia-intimidazione, se da un lato concordava sul fatto che le ipotesi più gravi di caporalato fossero da ritenersi inquadrabili anche sotto il concetto di riduzione/mantenimento in schiavitù (con applicabilità del solo art. 600, in virtù della clausola di riserva contenuta nell'art. 603-bis), dall'altro aggiungeva che le ipotesi non gravi, cioè quelle non caratterizzate dalle suddette modalità, non potessero ritenersi tipiche ai sensi né dell'uno né dell'altro delitto⁶⁵: ritenere che l'art. 600 riguardi solo i casi di

⁶¹ Per un'esposizione più dettagliata di questa struttura "stadiale" cfr. G. Rotolo, *Dignità del lavoratore*, cit., 818 ss.; v. anche D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 239; S. Rossi, *Appalti, sanzioni, ispezione*, cit., 98. Tale struttura va ovviamente tenuta distinta da quella del sistema della sicurezza sul lavoro (per la cui struttura si rinvia a D. Castronuovo, *Sicurezza del lavoro: tra penalizzazione e moltiplicazione della rilevanza illecita di una stessa trasgressione (oltre il bis in idem)*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28.3.2018, 2 ss.), tutta orientata alla tutela di beni ben più personalistici; l'evidente vicinanza tra i due sistemi, messi in comunicazione dall'indice n. 3, ha tuttavia come effetto di aggiungere un'ulteriore possibile sanzione – quella prevista dall'art. 603-bis – in un sistema – quello della sicurezza sul lavoro – già gravato da molteplici apparati sanzionatori, come efficacemente descritto sempre da D. Castronuovo, *op. ult. cit.*, 12 s.

⁶² Cfr., *ex multis*, D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 234; G. Rotolo, *Dignità del lavoratore*, cit., 819.

⁶³ Così F. Gori, *La nuova legge*, cit., 39. Sul punto v. *infra*, nota 89.

⁶⁴ Ad es. D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 233, nota 21. Su questi aspetti v. *infra*, § 4.

⁶⁵ Cfr. A. Di Martino, *"Caporalato" e repressione penale*, cit., 113 ss.

“sfruttamento estremo”⁶⁶ significherebbe infatti aggiungere tra gli elementi costitutivi del reato un requisito – appunto la *estremità* dello sfruttamento – non presente nella fattispecie, che si riferisce invece allo sfruttamento *tout court*. Nemmeno l'intensità della costrizione al lavoro, inoltre, potrebbe valere a differenziare i due fatti, soprattutto dal momento che nell'art. 600 trova posto anche la fattispecie di riduzione/mantenimento in stato di servitù, la quale già prevede una costrizione meno totalizzante rispetto a quella riconducibile alla schiavitù vera e propria⁶⁷. Infine, anche la “sottoposizione” a situazioni alloggiative degradanti, in quanto lascia trasparire una certa costrizione e non una semplice offerta abitativa, rende difficile distinguere l'ipotesi *de qua* da quella prevista dall'art. 600⁶⁸.

Se dunque il confine tra il nuovo gradino intermedio (il reato di caporalato) e quello più alto (in riferimento al reato di riduzione/mantenimento in stato di schiavitù) non sembra in realtà essere così netto, altrettanto vale anche in rapporto a quello più basso, costituito dagli illeciti penali minori di stampo lavoristico.

Anzitutto, per ciò che riguarda gli illeciti cui si riferiscono gli indici elencati dal co. 3 dell'art. 603-bis, bisogna tenere a mente che non si tratta di elementi costitutivi e che dunque il delitto in esame non comprende tali illeciti al suo interno alla stregua di un reato complesso (che per le violazioni amministrative non potrebbe neppure darsi, posto che l'art. 84 Cp richiede che il reato complesso sia costituito da fatti costituenti di per sé stessi *reato*⁶⁹). Allo stesso modo non si può nemmeno ritenere esistente un rapporto di specialità (in ipotesi: violazione prevista in un indice + reclutamento/utilizzazione/ecc. + approfittamento dello stato di bisogno), proprio perché il concetto di sfruttamento non combacia del tutto con gli illeciti previsti negli indici né li comprende in ogni loro possibile manifestazione, ben potendosi dare ipotesi di sfruttamento non costituenti di per sé uno di tali illeciti (gli indici non sembrano infatti avere carattere tassativo) e parimenti ipotesi di illeciti presenti negli indici ma non sufficienti ad integrare il concetto di sfruttamento (tutti quei casi in cui,

⁶⁶ Cfr. ad es. la già citata Cass. 4.2.2014 n. 14591; in dottrina v. D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 239; M. Arena, S. Cui, *I reati sul lavoro*, cit., 151; D. Piva, *I limiti dell'intervento*, cit., 188; D. Schiuma, *Caporalato in agricoltura*, cit., 101; C. Ronco, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *LavGiur* 2016, VII, 665; E. Mondì, *La nuova disciplina sul caporalato: misure di contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro e attività di prevenzione dell'Inail*, in *RInfMalProf* 2016, II, I, 304.

⁶⁷ V. *infra*, § 4.

⁶⁸ Così A. Di Martino, *“Caporalato” e repressione penale*, cit., 118.

⁶⁹ Ma una volta ricondotta questa figura ad un'ipotesi di specialità, nulla vieterebbe di ritenere inapplicabili gli illeciti amministrativi in virtù dell'art. 9 l. n. 689/1981, che cristallizza la valenza del criterio di specialità anche tra illeciti di natura diversa. Sul dibattito ormai classico circa la riferibilità del reato complesso alla specialità cfr., *ex multis*, F. Antolisei, *Reato composto, reato complesso e progressione criminosa*, in *AP* 1949, 68; A. Moro, *Unità e pluralità di reati*², Padova, 1959, 239 e *passim*; U. Spiezia, *Il reato complesso*, Udine, 1937, 57 ss.; S. Ranieri, *Il reato complesso*, Milano 1940, 7, 18 ss. e 34; G. Vassalli, *Reato complesso*, in *ED*, XXXVIII, 1987, 821 s. e 834; R. A. Frosali, *Concorso di norme e concorso di reati*², Milano 1971, 407; F. Mantovani, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna 1966, 292 ss. e 511 ss.; S. Piacenza, *Reato complesso*, in *NssDI*, XIV, 1976, 966; S. Prosdocimi, *Reato complesso*, in *DigDPen*, XI, 1996, 217 ss.

secondo la valutazione del giudice, l'illecito descritto da un indice è integrato ma ritenuto non sufficientemente sintomatico). Tradotto in termini "strutturali"⁷⁰, si tratterebbe di un rapporto di coincidenza tra sottofattispecie (quelle manifestazioni degli illeciti cui si riferiscono gli indici giudicate idonee ad integrare lo sfruttamento) ed elemento particolare (lo sfruttamento), che darebbe vita ad una relazione di specialità reciproca, e quindi, secondo la giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni Unite⁷¹, ad un concorso⁷² formale eterogeneo con il delitto di cui all'art. 603-bis. Sotto questo profilo, dunque, anche il confine tra il gradino intermedio e quello più basso della piramide appare tutt'altro che netto.

Inoltre, l'art. 603-bis Cp sembra poter concorrere anche con gli altri illeciti posti nel gradino inferiore, cioè quelli in materia di intermediazione e somministrazione illecita. Sebbene infatti il rapporto intercorrente tra gli illeciti previsti dai co. 1 e 2 dell'art. 18 d. lgs. n. 276/2003 ed il delitto *de quo* possa *prima facie* qualificarsi come una specialità bilaterale ma unilateralmente per aggiunta – con applicabilità della sola fattispecie contenente l'aggiunta, cioè l'art. 603-bis Cp, perché le fattispecie lavoristiche tipizzano una modalità più specifica di illecita somministrazione rispetto al reato codicistico (che in relazione a questo elemento si porrebbe dunque come generale), mentre quest'ultimo aggiungerebbe gli elementi della sottoposizione a sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno, non previsti dai menzionati illeciti minori – alcune ulteriori considerazioni palesano diverse possibilità di concorso effettivo⁷³.

⁷⁰ Riferimenti minimi di questo approccio, ormai dominante in tema di concorso di norme, in F. Mantovani, *Concorso e conflitto di norme*, cit.; G. De Francesco, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano 1980; S. Camaioni, *Specialità ed interferenza: appunti sulla comparazione strutturale delle fattispecie nel concorso e nella successione di norme penali*, in GP 1992, II, 230 ss.; A. Vallini, *Concorso di norme e di reati*, in Aa. Vv., *Introduzione al sistema penale*, vol. II, Torino 2001, 373 ss.); esso è attualmente seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. S.U. 23.2.2017 n. 20664 Stalla, in DPC 2017, V, 344 ss., con nota di S. Finocchiaro, *Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione*; e Cass. S.U. 22.6.2017 n. 41588 La Marca, in DPC 2017, XI, 242 ss., con nota di D. Sibilio, *Le Sezioni Unite escludono il concorso tra i reati di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e di porto in luogo pubblico di arma clandestina*.

⁷¹ In realtà, secondo l'impostazione della dottrina cit. alla nota precedente, in questo caso dovrebbe necessariamente prevalere una delle due norme (sui criteri per decidere quale delle due non è il caso qui di dilungarsi; basti dire che non sarebbe di certo quella codicistica!); la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia sinora accolto le tesi strutturali solo per ciò che attiene alla *convergenza* delle norme, cioè i criteri per stabilire se vi sia specialità unilaterale, specialità reciproca o mera interferenza, senza accogliere invece i criteri di *prevalenza*, e concludendo, a differenza della dottrina, per il concorso effettivo in tutti i casi di specialità reciproca: sul punto v. L. Bin, sub art. 15, in *Codice penale*⁷, a cura di T. Padovani, Milano 2019, I, 145 ss. (spec. 148).

⁷² V. però, *contra*, C. Motta, *Sulla disciplina*, cit., 70; e D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 243, secondo il quale esisterebbe un rapporto di "alternatività" per cui gli indici del reato codicistico di cui si discorre dovrebbero ritenersi integrati soltanto di fronte ad una violazione che superi «i limiti entro o al di sotto dei quali opera la sanzione già prevista dalla norma di riferimento».

⁷³ Il problema si pone ovviamente soltanto tra le fattispecie alternative previste dall'art. 603-bis co. 1 n. 1 (quando cioè l'agente è il reclutatore) e quella lavoristica prevista dal co. 1 dell'art. 18 cit. (che sanziona chi effettua la somministrazione, non chi ne usufruisce); e tra quelle previste dal co. 1 n. 2

Le fattispecie base previste dal co. 1 del menzionato art. 18 sono infatti caratterizzate da un dolo specifico (il fine di lucro, che si ricava *a contrario* dalle attenuanti previste nel caso in cui esso non sia presente), che costituisce un'aggiunta rispetto al reato di cui all'art. 603-bis Cp, mutando così il rapporto in una specialità reciproca bilateralmente per aggiunta, che comporta un concorso effettivo di reati.

Ed anche laddove si volesse ritenere che tale dolo specifico si ponga come specificazione del dolo generico di cui all'art. 603-bis (ripristinando così il rapporto di specialità reciproca unilateralmente per aggiunta) – ed in ogni caso in relazione alla fattispecie di cui al co. 2 dell'art. 18 cit., che non contiene alcun dolo specifico – vale comunque la pena di ricordare che se da un lato l'art. 1 d. lgs. n. 8/2016 ha disposto la depenalizzazione di tutte le fattispecie punite con la sola pena dell'ammenda o della multa, il successivo art. 2 ha precisato che le forme aggravate degli illeciti depenalizzati, se prevedono anche o solo una pena detentiva (e non rientrano pertanto nel fuoco della depenalizzazione), divengono reati autonomi. Ciò significa che, in relazione agli illeciti previsti dai co. 1 e 2 dell'art. 18 d. lgs. n. 276/2003, sono stati depenalizzati proprio quegli illeciti che si pongono nel rapporto di specialità bilaterale unilateralmente per aggiunta sopra esposto, mentre le loro fattispecie aggravate sono diventati reati base, i quali presentano tuttavia elementi non previsti dall'art. 603-bis: cioè lo sfruttamento di minori (previsto infatti solo come circostanza aggravante del reato codicistico).

Infine, se da un lato può evidentemente concorrere con il reato in esame anche il delitto previsto dall'art. 22 co. 12 d. lgs. 286/1998⁷⁴, che punisce l'impiego di lavoratori stranieri irregolari (cioè privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto), dall'altro la forma aggravata di quest'ultimo, prevista dal co. 12-bis lett. c), pone alcuni ulteriori problemi: tale aggravante rinvia infatti al co. 3 dell'art. 603-bis, che originariamente ospitava le aggravanti speciali del reato *de quo*; ma dopo l'intervento del 2011 tale disciplina è slittata al co. 4, senza che alcuna modifica sia stata operata sul testo del d. lgs. 286/1998⁷⁵. Di conseguenza, quell'aggravante rinvia oggi al comma contenente gli indici di orientamento probatorio, cioè al normale concetto di sfruttamento, dacché ne derivano due conseguenze alternative: o si corregge il rinvio per via interpretativa, inevitabilmente scontrandosi con il dettato della *littera legis*; oppure si ritiene valido il nuovo rinvio (fino all'opportuna correzione del refuso e salvo spiegare perché ivi si parli di "*particolare sfruttamento*"⁷⁶), ed allora i due reati – quello previsto dall'art. 603-bis Cp e quello previsto dal d. lgs. 286/1998 nella sua forma

art. 603-bis Cp (quando cioè l'agente è il datore di lavoro, che utilizza, assume o impiega) e quella lavoristica prevista dal co. 2 dell'art. 18 cit. (che sanziona l'usufruttore della somministrazione). Il concorso è invece sicuramente effettivo in relazione agli illeciti previsti dai commi 4 e 4-bis dell'art. 18 cit., che descrivono fattispecie non sovrapponibili a quelle di cui all'art. 603-bis, allorché tipizzano una richiesta di denaro al lavoratore del tutto non necessaria ai fini di quest'ultima disposizione.

⁷⁴ Cfr. ad es. C. Silva, *Sanzioni penali*, 491.

⁷⁵ Cfr. anche D. Garofalo, *Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento*, cit., 249; A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 68 s.

⁷⁶ Per un confronto con l'omologa nozione europea cfr. P. Brambilla, "*Caporalato tradizionale*", cit., 201 ss.

aggravata – si troveranno a concorrere ogni qual volta uno dei lavoratori-vittime sia uno straniero irregolare.

Riassumendo, il reato di nuova introduzione, più che rappresentare un gradino autonomo ed intermedio tra gli altri illeciti inerenti il mercato del lavoro ed i delitti contro la libertà personale, pare in realtà sovrapporsi sia ai reati posti sul gradino più alto (cioè la riduzione o mantenimento in stato di schiavitù) – rispetto al quale rimarrebbe però inapplicabile in virtù della clausola di riserva che contiene – sia agli illeciti posti nel gradino più basso (non solo gli illeciti lavoristici descritti negli indici di cui al co. 3 dell'art. 603-bis, ma anche gli altri illeciti, penali o amministrativi, in materia di intermediazione e somministrazione illecita) – coi quali si troverebbe invece spesso a concorrere.

Stante quanto detto, la piramide può forse rappresentare le possibili intensità del generale fenomeno dello sfruttamento del lavoro⁷⁷, ma l'isomorfismo che più rispecchia la struttura della disciplina in materia sembra piuttosto consistere in un cerchio (l'area di operatività dell'art. 603-bis) che si interseca in parte con un secondo cerchio (l'area degli illeciti in materia lavoristica) ed in parte con un terzo cerchio (l'area delle altre fattispecie codicistiche più gravi), cosicché rimane da capire se esista uno spazio proprio solo di quel primo cerchio o se invece tutta la sua area appartenga già al secondo o al terzo; fuor di metafora, sorge il dubbio se il reato in esame possieda una propria ragion d'essere o se non costituisca invece una superfetazione non necessaria.

4.- La versione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro introdotta nel 2011 descriveva un delitto gigante⁷⁸, una fattispecie da applicarsi a macro-violazioni, «*assiologicamente omologa [alla] fattispecie di schiavitù*»⁷⁹, dunque giustamente caratterizzata da elementi assai stringenti e pregnanti. Già dalla rubrica traspariva però una certa vocazione “regolatoria”⁸⁰, allorché si affiancava ad un *nomen* significativo come lo “sfruttamento di lavoro” il riferimento all'intermediazione illecita, condotta questa dalla portata semantica assai meno penalistica, con una storia propria – lo si è visto poco sopra – intimamente connessa alla tutela di normative di controllo del mercato del lavoro lambite dal diritto penale solo per ragioni di potenziamento sanzionatorio, costituente quindi un illecito artificiale, dalla natura ora amministrativa ora contravvenzionale.

Questo accostamento tradiva dunque una certa sovrapposizione di piani da parte del legislatore; e la sensazione poteva dirsi confermata da altri fattori, come la pena della multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore “gestito”, una pena “a cottimo”, più

⁷⁷ V. ad es. lo schema proposto in M. Sala-Chiri, I. Perletti, *Le politiche di contrasto*, cit., 295 s.

⁷⁸ O almeno rischia(va) di trasformarlo in tale, secondo F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale I - Delitti contro la persona*, Padova 2013, 300.

⁷⁹ A. Di Martino, “*Caporalato*” e repressione penale, cit., 111.

⁸⁰ Cfr. A. Di Martino, “*Caporalato*” e repressione penale, cit., 107; S. Fiore, (*Dignità degli*) *Uomini*, cit., 878.

vicina alla logica delle sanzioni amministrative che non a quella delle sanzioni penali⁸¹. Nonostante ciò, gli altri elementi – come la collocazione sistematica tra i delitti contro la libertà individuale subito dopo i reati di schiavitù e tratta e la pena edittale della reclusione da cinque a otto anni – confermavano la fisionomia di un delitto vero e proprio.

Come detto, la riforma del 2016 non ha modificato gli elementi più vicini alle contravvenzioni lavoristiche, ma ha sensibilmente attenuato gli elementi più intrisi di disvalore penale. Il novero dei comportamenti punibili ai sensi dell'art. 603-bis si è ampliato a tal punto da rendere assai ardua l'individuazione di un *fil rouge* sotto un profilo non solo assiologico, ma anche politico-criminale: non è infatti chiaro se nel fuoco della disposizione debbano entrare fatti conformi a quelli che la cronaca estiva descrive soprattutto nelle campagne pugliesi, o invece qualsiasi tipo di sfruttamento dei lavoratori, se bastino semplici violazioni antinfortunistiche o siano necessarie vere e proprie degradazioni dell'essere umano, se si combatta il lavoro sommerso o lo schiavismo ed i suoi derivati.

La disposizione in esame non possiede però solo connotati terminologici poco precisi ed uno spettro troppo esteso di beni giuridici potenzialmente costituenti la sua *ratio* di tutela: sembra addirittura che qualsiasi fatto vi si sussuma, e qualsiasi bene si voglia con essa tutelare, si finisca per sconfinare nell'ambito di operatività di norme già esistenti, sia sotto il profilo qualificatorio che sotto quello assiologico⁸².

Nel tentativo dunque di verificare se sia possibile ritagliare una zona di autonomia per tale fattispecie, centrale appare la collocazione tra i delitti offensivi dello *status libertatis*, cioè della complessiva libertà di autodeterminazione⁸³: quest'ultima è infatti già oggetto della tutela apprestata dall'art. 600⁸⁴ (e anche in realtà dall'art. 601), che dipinge un fatto punito assai più gravemente ed è espressamente prevalente nel caso in cui entrambe le norme risultassero (apparentemente) applicabili. A meno di non voler dunque ripudiare lo *status libertatis* come oggetto di tutela di uno dei due reati, la principale verifica che si impone riguarda le differenze tra la due disposizioni, in punto di estensione della tipicità e di contenuto offensivo.

Ora, poiché entrambe le disposizioni fanno riferimento alla prestazione di attività lavorativa in condizioni di sfruttamento, è chiaro che nessuna differenza specifica può rintracciarsi nelle modalità di offesa, dovendo in entrambi i casi manifestarsi l'offesa alla libertà nel quadro di una qualche attività lavorativa: ciò significa che se c'è una differenza – dal punto di vista assiologico – tra i due reati, essa può essere solo di ordine

⁸¹ Nota profili di incostituzionalità dovuti all'impossibilità di commisurare la pena S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento*, cit., 736 s.; sulle pene fisse e proporzionali nel diritto penale del lavoro cfr. T. Padovani, *Diritto penale del lavoro*, cit., 217 ss.

⁸² Così anche S. Tordini Cagli, *La controversa relazione*, cit., 624.

⁸³ V. per tutti P. Scevi, *Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione*, in *RP* 2012, XI, 1059.

⁸⁴ Questo ci sembra essere anche l'unico bene giuridico da utilizzare per interpretare tale norma, per le considerazioni di cui alla nota 56; vi è però chi vi inserisce anche la tutela di altri beni: v. ad es. A. Valsecchi, *L'incriminazione delle moderne forme di schiavitù*, in *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. Vigano e C. Piergallini, Torino 2015, 216.

quantitativo. Se così è, l'autonomia del reato di cui si tratta dipende evidentemente dal fatto che residuino o meno delle "offese minori" alla libertà di autodeterminazione non coperte dall'art. 600, che legittimino dunque l'esistenza di una fattispecie ulteriore.

La nuova versione di tale ultima disposizione, così come modificata dalla l. n. 228/2003 (e da ultimo ritoccata dal d. lgs. 24/2014), affianca alla riduzione/mantenimento in stato di schiavitù anche un'altra fattispecie, che fa riferimento allo stato di "servitù", e punisce chi «*riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative [...] che ne comportino lo sfruttamento*». Riordinando opportunamente la giungla di elementi che caratterizzano la fattispecie, alla cui definizione contribuisce anche il co. 2, risulta una struttura composta da una condotta di costrizione al compimento di alcune attività in condizioni di sfruttamento tale da ingenerare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione – che è l'evento del reato – e necessariamente contrassegnata da specifiche modalità, elencate dal co. 2: violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona⁸⁵.

La disposizione non precisa dunque alcunché riguardo alla durata temporale minima dell'evento di riduzione/mantenimento in stato di soggezione, rimettendo all'interprete il compito di applicarla soltanto a quei casi in cui il lasso sia sufficientemente lungo: sotto questo profilo, la fattispecie si potrebbe dunque facilmente attagliare – oltre ovviamente ai casi in cui i lavoratori sfruttati siano anche vittime di un contesto più generale di tratta e schiavitù – anche ad un periodo corrispondente ad una stagione lavorativa⁸⁶; ed il riferimento anche alla sola "riduzione" in stato di soggezione, oltre a descrivere un evento evidentemente meno duraturo rispetto al "mantenimento", autorizza al contempo l'applicabilità della norma anche a coloro che svolgano un ruolo solo iniziale, cioè – tradotto nei termini che qui rilevano – di "mero" reclutamento.

Il vero elemento restrittivo della disposizione – per quel che qui rileva – consiste invece nell'apparente antitesi tra la condotta costrittiva tipica e tutte quelle ipotesi in cui il lavoratore abbia liberamente accettato l'impiego pur in condizioni di sfruttamento, risultando difficile conciliare l'assenza di libertà con la prestazione su base volontaria dell'attività lavorativa.

⁸⁵ Sulla struttura del reato in esame non c'è consenso unanime, ma è abbastanza pacifico che la condotta consista nella costrizione, della quale (almeno) un evento consiste nella riduzione/mantenimento in stato di servitù. Per una rassegna delle contrastanti posizioni v. K. Summerer, *I delitti di schiavitù*, cit., 261, nota 70.

⁸⁶ In questo senso v. Cass. 1.10.2010 n. 35479, in cui si ritiene sufficiente un periodo di 10 giorni, a patto che il carattere della soggezione sia "tendenzialmente stabilizzata". Soprattutto, emerge dalla citata pronuncia, sono le modalità di gestione dello sfruttato che contribuiscono ad integrare l'assoggettamento. Ritiene normale la "non perpetuità" della schiavitù moderna A. Jannarelli, *Osservazioni preliminari*, cit., 358; in senso contrario invece A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 32, 45.

Senza voler ripercorrere secoli di pensiero giuridico e filosofico⁸⁷, il rilievo appare tuttavia superabile considerando innanzitutto che la *costrizione* cui fa riferimento il co. 1 dell'art. 600 Cp deve leggersi come orientata non al compiere una semplice prestazione lavorativa, ma al compierla in condizioni di sfruttamento⁸⁸, dimodoché sarebbe punibile anche lo sfruttamento del lavoratore astrattamente libero di sottrarsi alla giornata lavorativa, ma obbligato ad affrontarla con le modalità tipiche dello sfruttamento una volta che abbia “liberamente” deciso di sottoporvisi⁸⁹; ed è appena il caso di rilevare che, una volta intervenuto l'assoggettamento, esso rende di per sé ininfluenza il consenso dell'assoggettato, essendo lo *status libertatis* un diritto indisponibile⁹⁰.

Le modalità della condotta elencate nel co. 2, inoltre, descrivono un fatto decisamente più tenue – se così si può dire – rispetto alla schiavitù *tout court*⁹¹, ove si parla addirittura dell'esercizio di *poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà*: qui invece non è neppure necessaria la violenza, bastando l'approfittamento di uno stato di vulnerabilità, concetto quest'ultimo notoriamente più ampio dell'inferiorità

⁸⁷ Come bene pone in luce A. Jannarelli, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù*, in *RDPrio* 2014, III, 335 ss., la tradizione giuridico-filosofica continentale dei secoli scorsi collegava la schiavitù, secondo un rapporto di stretta necessità, alla coercizione fisica ed alla copertura legale (in relazione a questo aspetto v. quanto già detto *supra*, nota 24), negando *ab origine* la possibilità stessa di una schiavitù consensuale; tale concezione, lungi dall'essere ontologicamente imposta, sta alla base, secondo l'A., dello scarso impiego in Europa del concetto di schiavitù per definire i casi di sfruttamento delle prestazioni lavorative in condizioni accettabili solo in casi di estrema necessità. Le contaminazioni con la concezione opposta, sviluppatasi in seno alla cultura nord-americana, hanno portato oggi all'affermarsi di una nozione ben più ampia, adottata anche a livello europeo e perciò necessariamente trapelata anche nell'art. 600 Cp.

⁸⁸ Sottolineano come lo sfruttamento rappresenti il minimo comune denominatore di tutte le “prestazioni” elencate nel primo comma F. Viganò, A. Galluccio, *sub art. 600*, cit., 194.

⁸⁹ Anche con riferimento alla schiavitù vera e propria, infatti, non v'è dubbio che essa debba ritenersi esistente anche a fronte di momenti di “pseudo libertà”: v., per tutti, P. Scevi, *Nuove schiavitù*, cit., 59; ed in giurisprudenza Cass. 26.1.2011 n. 2775, che esclude la necessità di una vera e propria segregazione (v. anche G. Mazzi, *sub art. 600*, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, cit., II, 3957 ss.). Non è del resto condivisibile l'opinione secondo la quale lo stato di servitù implicherebbe una coercizione tale da impedire l'allontanamento volontario della vittima (così invece F. Gori, *La nuova legge*, 39): ciò potrebbe essere richiesto soltanto se il sequestro di persona (art. 605) fosse elemento costitutivo del reato di cui all'art. 600 Cp, ma così evidentemente non è.

⁹⁰ Indubbio sin da V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, vol. VIII, Torino 1937, 531; v. anche P. Scevi, *Nuove schiavitù*, cit., 52; K. Summerer, *I delitti di schiavitù*, cit., 268. Il consenso della vittima era del resto ritenuto ininfluenza anche dall'art. 1 co. 2 Decisione quadro 2002/629/UE, in attuazione della quale l'art. 600 Cp era stato profondamente modificato dalla l. n. 228/2003 (l'irrelevanza del consenso era subordinata alla presenza delle modalità di cui al co. 1, che sono più o meno identiche a quelle trasposte nell'art. 600); ne rammenta l'irrelevanza anche in relazione all'art. 603-bis V. Torre, *Il diritto penale e la filiera*, cit., 294.

⁹¹ Negli stessi termini S. Fiore, *La nuova disciplina*, cit., 279.

psichica o fisica⁹² ed idoneo a ricomprendere anche quelle situazioni di «*asimmetria culturale e disparità informativa tra vittima ed agente*»⁹³, che molto spesso coincide con lo stato in cui versano le vittime del caporalato. Sarebbero dunque sufficienti modalità di gestione del lavoro e dei lavoratori non necessariamente così gravi da ritenere che l'essere umano impiegato sia a tutti gli effetti *reificato*⁹⁴ in uno strumento di lavoro, bastando l'approfittamento dello stato socio-culturale-economico della vittima per costringerla ad accettare (riduzione) e sopportare (mantenimento) condizioni di lavoro inumane.

Il reato di riduzione/mantenimento in stato di servitù appare dunque ben più ampio di quello che il *nomen iuris* e la storia della fattispecie potrebbero a prima vista far pensare; ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile l'art. 600 anche ad offerte di lavoro «*con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato*»⁹⁵, considerandole “imposte” ogni volta che vi sia un approfittamento dell'assenza di “alternative esistenziali”⁹⁶.

Ora, una lettura rigida e formalistica di tale criterio potrebbe portare a concludere che in tutti quei casi in cui la vittima scelga di accettare comunque l'offerta di lavoro (*rectius*: non scelga di rifiutarle), sottoponendosi così volontariamente – senza esservi cioè fisicamente (o giuridicamente) costretta – ad una condizione assimilabile allo stato di soggezione, l'art. 600 sarebbe inapplicabile⁹⁷, aprendosi così lo spazio per una fattispecie residuale come quella di cui all'art. 603-bis. Tale soluzione sarebbe invero l'unica realmente idonea a ritagliare uno spazio applicativo per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro: intendendo la *costrizione* di cui all'art. 600 in relazione alla prestazione lavorativa, e la *sottoposizione* di cui all'art. 603-bis in relazione alle condizioni di sfruttamento, si potrebbe cioè fondare una distinzione sulla possibilità o meno per il lavoratore di sottrarsi alla prestazione lavorativa, creando un'area di casi – quelli appunto in cui il lavoratore sia libero di rifiutare il lavoro in condizioni di sfruttamento – non rientranti nell'area della prima disposizione, e quindi capaci di integrare la seconda senza attivare la clausola di riserva⁹⁸.

⁹² V. per tutti F. Viganò, A. Galluccio, sub art. 600, cit., 193. Sui possibili significati della vulnerabilità, e per un'analisi del loro utilizzo da parte della Corte EDU, cfr. E. Diciotti, *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *ArsInt* 2018, II, 13 ss. V. anche R. Chenal, *La definizione della nozione di vulnerabilità*, *ivi*, 35 ss.

⁹³ K. Summerer, *I delitti di schiavitù*, cit., 258 (v. anche *ivi*, nota 59, ove l'A. ipotizza la possibilità di sussumere sotto tale concetto anche la situazione tipica del caporalato).

⁹⁴ Sottolineano come tale espressione sia invero fuorviante F. Viganò, A. Galluccio, sub art. 600, cit., 188.

⁹⁵ Cfr. Cass. 4.4.2011 n. 13532.

⁹⁶ Cfr., *ex multis*, Cass. 15.12.2008 n. 46128; Cass. 31.10.2013 n. 44385.

⁹⁷ Come acutamente rileva C. Motta, *Sulla disciplina*, cit., 65 s., è il confronto con l'altro tipo di casistica cui normalmente si riferisce l'art. 600 Cp, cioè la costrizione alla prostituzione, che determina una lettura incline a richiedere qualcosa in più rispetto alla mera assenza di altre valide *chances*.

⁹⁸ Ad una tale soluzione potrebbe poi accompagnarsi una lettura ermeneutica della fattispecie che, valorizzando il senso comune degli indici ed il fatto che la norma sembri presumere una pluralità necessaria di soggetti passivi (dato suffragato ad es. dalla pena a cottimo), ne potrebbe restringere

Tuttavia, si tratterebbe di un'interpretazione legata ad un'idea antiquata, pregiuridica e non ontologicamente imposta di "schiavitù"⁹⁹, ormai superata anche dalla stessa Cassazione, che ha invero spesso interpretato la "mancanza di alternative" *cum grano salis*, tenendo conto delle circostanze sociali e culturali in cui versa la vittima ed escludendo che la possibilità astratta di sottrarsi alla soggezione, cioè l'assenza di costrizione fisica – quasi che sorgesse in capo alla vittima un dovere di (almeno tentare la) fuga! – ne implichi l'insussistenza¹⁰⁰, soprattutto se si considera che il fenomeno in questione si inquadra *normalmente* in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso¹⁰¹.

In ogni caso, quel che più rileva è che l'interpretazione della giurisprudenza collega libertà di autodeterminazione e assenza di alternative esistenziali in una logica binaria tale da incollare perfettamente tipicità e offensività¹⁰², rendendo cioè tipiche tutte le offese di danno al bene protetto (arrecate, tra le altre, con le modalità di offesa dello sfruttamento lavorativo), senza lasciare fuori dal tipo "danni minori"¹⁰³ (ma solo, appunto, eventuali altre modalità di danno non tipizzate). Ed allora, *tertium non datur*: o l'approfittamento sfrutta la mancanza di alternative esistenziali valide, ed allora lede lo *status libertatis*; oppure la scelta del lavoratore, pur se accetta un lavoro al di sotto

l'applicabilità ai soli contesti di impresa lecita vera e propria, in cui lo "sfruttamento" non è connesso a quella attività imprenditoriale, non rappresenta l'oggetto sociale, che rimane del tutto lecito, ma è solo utilizzato per ragioni estemporanee di massimizzazione del profitto o riduzione delle perdite. Tale soluzione avrebbe dunque il pregio di *conservare* una disposizione, quella di cui all'art. 603-bis, qui invero assai criticata, ma comunque foriera di alcuni dati positivi (soprattutto la novità della tipizzazione per indici, se opportunamente intesi); le ragioni di cui subito si darà conto, tuttavia, porteranno a conclusioni opposte. Una soluzione alternativa, fondata sulla differenza tra vulnerabilità e stato di bisogno, è proposta da F. Giunta, *Il confine incerto. A proposito di "caporalato" e lavoro servile*, in www.discrimen.it, 17.2.2020, 3.

⁹⁹ Cfr. ancora A. Jannarelli, *Osservazioni preliminari*, cit., 338 ss.

¹⁰⁰ V. ad es. Cass. 7.10.2015 n. 40270, soprattutto §§ 9 e 10, in cui la pur esistente possibilità di rivolgersi alle autorità da parte di un soggetto costretto alla prostituzione su strada non è considerata sufficiente ad escludere lo stato di soggezione. Anche la sent. n. 44385 citata alla nota 96, in effetti, censurava la condanna ai sensi dell'art. 600 Cp solo in quanto l'assenza di alternative esistenziali non era stata sufficientemente motivata. In senso affine anche la recente interpretazione evolutiva di C.eur., 30.3.2017, *Chowdury e a. c. Grecia*, per il cui commento si rinvia a D. Russo, *Lo sfruttamento del lavoro negli Stati membri del Consiglio d'Europa: una riflessione a margine del caso "Chowdury"*, in *RDInt* 2017, III, 835 ss. Per un chiarissimo esempio di come non sia affatto necessario l'utilizzo della forza per mantenere in stato di soggezione un essere umano cfr. D. Perrotta, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in *Leggi, migranti e caporali*, a cura di E. Rigo, cit., 16 s.

¹⁰¹ Collega tale aspetto alla "ricattabilità" (leggi: mancanza di alternative) delle vittime E. Lo Monte, *Osservazioni sull'art. 603-bis*, cit., 956.

¹⁰² Si tratta in definitiva di un'interpretazione del concetto di vulnerabilità (= assenza di alternative esistenziali) non statica e assoluta, cioè valida per tutti i casi, ma orientata ad uno specifico scopo normativo (la tutela degli esseri umani di fronte a bisogni primari di lavoro), così come condivisibilmente auspicato da R. Chenal, *La definizione della nozione di vulnerabilità*, cit., 37 ss.

¹⁰³ Cfr. in tal senso Cass. 10.2.2011 n. 13532, in *FI* 2011 (6), II, 331, che sottolinea come lo sfruttamento dei lavoratori di per sé non integri ancora il reato di cui all'art. 600 Cp, essendo necessaria anche la soggezione, e cioè la lesione della libertà di autodeterminazione.

degli *standard*, è da ritenersi libera, ed allora il fatto non sarà tipico, né il bene giuridico potrà considerarsi leso: qualora si ritenesse che ad un determinato caso di specie non fosse applicabile l'art. 600 Cp, si tratterebbe di fatti non lesivi dello *status libertatis* (il soggetto passivo sarebbe infatti ancora libero di scegliere)¹⁰⁴.

Ci sembra in definitiva (ancora) condivisibile l'opinione di chi sostiene che laddove un fatto rilevi ai sensi dell'art. 603-bis esso debba necessariamente rilevare anche ai sensi dell'art. 600¹⁰⁵; in questi casi, la tutela dello *status libertatis* del lavoratore anche solo stagionale sembrerebbe essere infatti già garantita da (un'applicazione non timorosa di) quest'ultima disposizione; mentre i fatti che non

¹⁰⁴ Ed infatti chi sostiene la diversità tra le due fattispecie è costretto ad ammettere che l'art. 603-bis si applica a quei casi in cui il lavoratore è libero di determinarsi nelle scelte esistenziali (così ad es. F. Gori, *La nuova legge*, cit., 25, il quale si appoggia peraltro alla sent. n. 13532/2011, già citata alla nota prec., la quale però non dice affatto che in simili casi sarebbe applicabile l'art. 603-bis: esso infatti ancora non era in vigore); oppure a dire che la libertà di autodeterminazione non è annullata ma solo compressa "in misura significativa" (ad es. M. Pierdonati, *Appunti in tema di intermediazione*, cit., 507; propone di distinguere a seconda del grado di incidenza sul consenso della vittima anche C. Stoppioni, *Tratta, sfruttamento*, cit., 19 ss.), il che però ancora non ammonta ad un'offesa di danno secondo i parametri della Cassazione; o ancora che l'art. 600 punisce una forma «particolarmente grave e insidiosa di soppressione dello "status libertatis"» (A. Vecce, *Intermediazione*, cit., 425; v. anche gli Autori citati alla nota 66), ma abbiamo visto che l'interpretazione della Cassazione non lascia fuori dall'art. 600 Cp alcun "danno minore" per tale bene giuridico; fino a sostenere che l'art. 600 Cp dovrebbe applicarsi ai soli casi di vera e propria reificazione della vittima (così A. Giuliani, *I reati in materia di "caporalato"*, cit., 162; E. Mondì, *La nuova disciplina sul caporalato*, cit., 304), con interpretazione non solo contraria alla giurisprudenza di legittimità ma anche sostanzialmente *abrogans* rispetto al secondo periodo del primo comma dell'art. 600 (quello cioè relativo allo stato di servitù).

¹⁰⁵ A. Di Martino, *"Caporalato" e repressione penale*, cit., 113 ss. Dubbi simili sono sollevati anche da E. Scorza, *Le novità rilevanti*, cit., 16; S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento*, cit., 748 s.; Id., *La controversa relazione*, cit., 621 ss.; C. Silva, *Sanzioni penali*, cit., 491; S. Fiore, *La nuova disciplina*, cit., 279 ss.; E. Lo Monte, *Lo sfruttamento dell'immigrato*, cit., 62; M. O. Di Giuseppe, *Una legiferazione inutile*, cit., 151; A. Bevere, *Uguaglianza e discriminazioni nella democrazia di mercato*, in *CrD* 2017, I, 155 ss., che propone una distinzione basata sulla permanenza dello stato di soggezione; A. Madeo, *La riforma del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *SI* 2017, III, 288 e 291, che ricorda anche l'applicabilità dell'estorsione, prevalente per effetto della clausola di riserva sull'art. 603-bis; F. Giunta, *Il confine incerto*, cit., 3; definiscono per questo motivo "fragile" tale disposizione (espressione poi assai ripresa da numerosi commentatori) R. Bricchetti, L. Pistorelli, *"Caporalato"*, cit., 52. Cfr anche P. Scevi, *Nuove schiavitù*, cit., 85, secondo la quale tra gli art. 600 e 603-bis sussisterebbe una specialità reciproca; ritiene invece che l'art. 600 sia unilateralmente speciale, pur espressamente riconoscendo come esso contempra anche la costrizione alla prostituzione che è al di fuori del reato di cui all'art. 603 bis Cp, Ass. Lecce 13.7.2017, n. 35, in www.dpei.it, commentata da V. Torre, *Rapporto tra il reato di c.d. "caporalato" (art. 603bis c.p.) e il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*. Anche quest'ultima A. riconosce limitati spazi di autonomia all'art. 603-bis, soprattutto quando entrano in gioco violenza e minaccia: cfr. Id., *Il diritto penale e la filiera*, cit., 291 e 304 (spec. nota 70). Cfr. anche A. Giuliani, *I reati in materia di "caporalato"*, cit., 116 ss.: l'A. sostiene l'insufficienza dell'art. 600 per far fronte ai fenomeni di caporalato, ma argomentando da una sentenza - T. Bari 22.2.2008 n. 198 - dove invece tale disposizione trova piena applicazione, mentre l'inciso per cui essa non potrebbe applicarsi ai casi di caporalato, riportato nel testo, si spiega con il fatto che all'epoca della sentenza l'art. 603-bis Cp ancora non esisteva, ed il termine "caporalato" era riconnesso alla normativa lavoristica in materia di intermediazione illecita.

sono offensivi di tale bene perché non costituiscono lo spietato approfittamento di persone prive e private di altre *chances*, pur potendo consistere in modalità definibili “sfruttamento” *lato sensu*, cioè in senso lavoristico (condizioni illecite di orario, retribuzione, sicurezza ecc.)¹⁰⁶, rimangono al di fuori tanto del delitto di riduzione in stato di servitù che di quello previsto dall’art. 603-bis.

L’applicazione dell’art. 600, lungi dal rappresentare una tutela eccessiva¹⁰⁷ – alla quale si sarebbe comunque potuto rimediare, più che con una fattispecie residuale di dubbia autonomia e consistenza, con una circostanza attenuante per i fatti di minore entità, secondo lo schema già utilizzato in materia di stupefacenti, violenza sessuale, ricettazione, ecc. – si attaglia del resto assai meglio alla mutata realtà odierna: se infatti al datore di lavoro è stato per lungo tempo attribuito un ruolo criminologicamente centrale nello sfruttamento del lavoratore, mentre il caporale era considerato una sua mera *longa manus*¹⁰⁸, nel quadro dunque di una semplice deviazione dai canali ufficiali di collocamento, il fenomeno è invece oggi radicalmente mutato rispetto ai decenni passati¹⁰⁹. I caporali non sono più dei braccianti di successo che si ergono sugli altri perché possiedono un mezzo di trasporto¹¹⁰, o semplici intermediari/somministratori non autorizzati, ma sono ormai tra gli attori principali del più generale fenomeno dello schiavismo¹¹¹ e della tratta di esseri umani¹¹². Quando si rivolgono ai caporali, gli

¹⁰⁶ Come giustamente nota A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 9 ss., lo sfruttamento è un concetto polisemico capace di significare addirittura forme lecite di ottenimento del profitto tramite lavoro altrui.

¹⁰⁷ Evidenzia la specifica direzione al mondo del lavoro, confermata dall’art. 603 *ter* Cp (che prevede pene accessorie specifiche per i fatti aventi ad oggetti attività lavorative), e la non rilevanza di meri squilibri contrattuali accettati da un lavoratore libero di autodeterminarsi, A. Bevere, *La condizione analoga*, cit., 10.

¹⁰⁸ Così ad es. A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale, cit., 110; A. Scarcella, *Mano pesante sul “caporalato” nella manovra estiva*, in *IgSicLav* 2011, XI, 753; C. Ronco, *Intermediazione illecita*, cit., 669;

¹⁰⁹ Cfr. ad es. E. Lo Monte, *Lo sfruttamento dell’immigrato*, cit., 48 ss.; W. Chiaromonte, «Cercavamo braccia, sono arrivati uomini». *Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, in *GiorDLavRelInd* 2018 (158), 338 ss.

¹¹⁰ Cfr. P. Alò, *Il caporalato*, cit., 48 s.

¹¹¹ Cfr. in questo senso V. Musacchio, *Caporalato e tutela penale*, cit., 135; A. **Bevere**, *La riduzione in servitù*, cit., 329. Il riferimento allo schiavismo è del resto generalmente presente in quasi tutte le descrizioni (non giuridiche!) di caporalato: v., *ex multis*, M. Sala-Chiri, I. Perletti, *Le politiche di contrasto*, cit., 295; E. Santoro, *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti*, cit., 242 ss.; L. Limoccia, A. Leo, N. Piacente, *Vite bruciate di terra*, cit., 37 e *passim*; A. Giuliani, *I reati in materia di “caporalato”*, cit., 18 ss.; *Schiavitù latenti. Forme di grave sfruttamento lavorativo nel ferrarese*, a cura di F. Carchedi, Santarcangelo di Romagna 2014, 55 ss.; P. Brambilla, “Caporalato tradizionale”, cit., 192; C. Motta, *Sulla disciplina*, cit., 63 s.; E. Lo Monte, *Lo sfruttamento dell’immigrato*, cit., 45 e *passim*; A. **Bevere**, *La riduzione in servitù e l’inquinamento alimentare*, in *CrD* 2014, IV, 126 ss.; V. Musacchio, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *LavPrevO* 2010, II, 135; M. G. Vivarelli, *Il caporalato*, cit., 35; D. Schiuma, *Il caporalato in agricoltura*, cit., 88; A. Botte, *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in *Leggi, migranti e caporali*, a cura di E. Rigo, cit., 120.

¹¹² Sarebbe infatti da valutare anche l’applicabilità dell’art. 601 in materia di tratta, che per come è formulato, sembrerebbe potersi parimenti applicare a diverse situazioni di sfruttamento para-schiavistico dei lavoratori: ne caldeggiano l’utilizzo S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento*, cit., 749;

imprenditori si limitano sovente a godere “passivamente” dello sfruttamento, il più delle volte senza neppure prendere parte alla direzione dei lavori stessi, senza neppure entrare in contatto con i lavoratori¹¹³: il pacchetto è *all-inclusive*, l'imprenditore retribuisce i caporali anche per non sporcarsi direttamente le mani.

5.- Il discorso sin qui condotto evidenzia come nella storia giuridica del caporalato si siano sovrapposti tre aspetti che dovrebbero invece essere tenuti distinti, soprattutto alla luce della loro diversa direzione offensiva:

- i) intermediazione o somministrazione illecita;
- ii) sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento; e
- iii) riduzione/mantenimento in stato di soggezione continuativa (ancorché finalizzata allo sfruttamento delle prestazioni lavorative).

A causa di simili commistioni contenutistiche, infatti, l'intermediazione/somministrazione illecita e la riduzione/mantenimento in stato di servitù sono diventati fenomeni contigui tramite il *trait d'union* del lavoro in condizioni di sfruttamento, nonostante l'evidente galassia assiologica che li separa¹¹⁴.

Id., *La controversa relazione*, cit., 622; D. Genovese, *Nessuno più al mondo*, cit., 28 ss.; C. Stopponi, *Tratta, sfruttamento e smuggling: un'ipotesi di finium regundorum a partire da una recente sentenza*, in www.lalegislazionepenale.eu, 24.1.2019, 20 ss. Una volta riconosciuta l'estensione delineata nel testo all'art. 600 Cp, ci sembra però che da un simile sforzo ci si possa esimere; tant'è che tale disposizione ha ricevuto una ridottissima applicazione giurisprudenziale proprio in ragione della sua contiguità rispetto all'art. 600 Cp (cfr. C. Pollastrini, *Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo La normativa di riferimento e la tutela delle vittime*, in www.altrodiritto.unifi.it, 2018, 82).

¹¹³ V. in proposito la relazione della *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali* del Senato, 8.9.2015, 4. Nello stesso senso E. Lo Monte, *Osservazioni sull'art. 603-bis*, cit., 958; Id., *Lo sfruttamento dell'immigrato*, cit., 47; P. Brambilla, *“Caporalato tradizionale”*, cit., 191 s. Cfr. anche D. Perrotta, *Il caporalato come sistema*, cit., 18; F. R. Pirrelli, *Contrasto al lavoro sfruttato*, cit., 57, che parla di servizi «chiavi in mano».

¹¹⁴ V. ad es. A. Scarcella, *Il reato di “caporalato”*, cit., 1186; P. Brambilla, *“Caporalato tradizionale”*, cit., 206; C. Motta, *Sulla disciplina*, cit., 67 e 82 ss.; F. Gori, *La nuova legge*, cit., 8 ss., 25 e 27 ss.; P. Rausei, *A contrasto del caporalato*, cit., 265, che, in relazione alle depenalizzazioni contenute nel cd. *Jobs act*, parla addirittura di liberalizzazione dello sfruttamento grave dei lavoratori. Tale accostamento è certamente dovuto anche al perdurante utilizzo del termine “caporalato” – peraltro mai utilizzato da alcuna norma – ancora oggi ricorrente nonostante il radicale mutamento del fenomeno (di cui subito si dirà) che tale termine originariamente descriveva (per un confronto con le definizioni da dizionario, cfr. C. Motta, *Sulla disciplina*, cit., 62 s.). Questa ambiguità del termine non crea solo innocui problemi di prospettiva [mentre ad es. per noi l'agente tipico dello sfruttamento è il caporale, taluno sostiene invece che sia il datore di lavoro, poiché il caporale è visto come mero reclutatore: v. S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini*, cit., 882; Id., *La nuova disciplina*, cit., 272; ciò è dovuto anche al fatto che gli indici descrivono fatti normalmente riferibili al solo datore di lavoro: v. *supra*, § 2], ma anche appunto la convinzione che intermediazione illecita e schiavitù siano fenomeni contigui. Come invece giustamente è stato detto (proprio da A. Scarcella, *Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del “caporalato”: ultimo atto?*, in *DPP* 2017, VII, 862), «non deve esserci per forza un “caporale” o un'organizzazione criminale perché un bracciante sia sfruttato»: intendere dunque l'art. 603-bis quale potenziamento sanzionatorio dell'intermediazione illecita – sebbene la sua modifica nel 2016 possa essere concretamente stata determinata dalla necessità di bilanciare la depenalizzazione in materia: cfr. P. Brambilla, *“Caporalato tradizionale”*, cit., 208 – significa svalutare il dato più pregno di significato

Il legislatore ha mischiato i primi due piani da un punto di vista politico-criminale, con diverse ricadute sul piano interpretativo, allorché ha tentato di combattere lo sfruttamento del lavoro tutelando penalmente il proprio monopolio in materia di intermediazione e somministrazione¹¹⁵, attività il cui esercizio, sia pur non autorizzato, è però del tutto “cieco” rispetto alle condizioni di lavoro, costituendone un *prius* logico e cronologico peraltro solo eventuale sotto il profilo fattuale, e risolvendosi, da un punto di vista assiologico, nella tutela di una funzione pubblica (di controllo amministrativo della regolarità del mercato del lavoro, il cui esercizio privato è peraltro illecito solo *quia prohibitum*) accanto alla quale entrano in gioco al massimo l'interesse dei lavoratori alla *par condicio* in relazione alle opportunità di lavoro¹¹⁶. Si tratta dunque evidentemente di beni giuridici di rango sensibilmente inferiore rispetto a quelli offesi dalla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento o dalla riduzione/mantenimento in stato di servitù.

La linea di demarcazione tra tutela di funzioni pubbliche e tutela di beni personali dovrebbe apparire già chiara all'interprete, senza dunque abbisognare di particolari acrobazie per evitare di interpretare il caporalato come un fenomeno (oggi) identificabile con l'intermediazione illecita; la separazione degli altri due piani (sfruttamento del lavoro e riduzione in servitù) presenta invece qualche difficoltà in più, ma essi devono nondimeno essere opportunamente differenziati dal punto di vista del loro contenuto offensivo, se non si vuole cadere nella trappola della dignità umana come diritto “generale” della persona, un bene così vago ed onnicomprensivo da poter «*legittimare qualsiasi fattispecie penale*»¹¹⁷, alla quale si potrebbe ricondurre più o

realmente penalistico, cioè lo sfruttamento, punibile anche in assenza di intermediazioni illecite (così già D. Ferranti, *La legge n.199/2016*, cit., 3); si tratta di fenomeni non assimilabili, e sebbene una buona disciplina sull'intermediazione (intesa in senso non solo sanzionatorio) possa di certo essere utile per contrastare lo sfruttamento del lavoratore (così M. Nunziata, *Il così detto “caporalato”*, cit., 403; G. Costa, “*Caporalato*”, cit., 269), la sua violazione non sarà mai di per sé già sfruttamento, e la disciplina lavoristica sull'intermediazione e somministrazione di lavoro sarà sempre inadeguata per far fronte al *neoschiavismo* (v. *supra*, § 1), perché ha finalità diverse (cfr. E. Lo Monte, *Lo sfruttamento dell'immigrato*, cit., 56; D. Schiuma, *Caporalato in agricoltura*, cit., 100; ed il medesimo discorso vale ovviamente anche per la già menzionata fattispecie di cui all'art. 22 co. 12 T.U. imm., come nota A. Vallini, *Reati di sfruttamento lavorativo*, in www.altrodiritto.unifi.it, 1). Come già sottolineato da autorevolissima dottrina, a fronte della mera violazione di una disciplina formale come quella in materia di collocamento, la cui efficacia dipende dal funzionamento del sistema stesso e non dalle sanzioni poste a sua tutela, la sanzione penale è semmai addirittura sperequata per eccesso (in questo senso T. Padovani, *Reati contro il lavoro*, cit., 1211).

¹¹⁵ Cfr. A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 21 ss.

¹¹⁶ V. *supra*, § 1.

¹¹⁷ Analogamente A. De Rubeis, *Qualche breve considerazione critica*, cit., 235. Sull'utilizzo della dignità come macro-concetto “tappa-buchi” capace di legittimare pressoché qualsiasi fattispecie penale (non solo in campo bioetico) cfr. per tutti A. Tesauro, *Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente rilevante*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2011, 882 ss.; G. Fiandaca, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale tra laicità e ‘post-secolarismo’*, in *RIDPP* 2007, II-III, 546 ss.; G. Forti, «*La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità*». *L'apporto delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana*, in *La dignità*, a cura di M. Napoli, Milano 2011, spec. 135 ss.; A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati*

meno qualsiasi bene giuridico (e, perché no, addirittura la ragione stessa per cui si tutelano i beni giuridici), tra cui appunto anche lo *status libertatis*¹¹⁸.

Fuori da un simile vorace contenitore, invece, libertà di autodeterminazione e sfruttamento del lavoratore non combaciano affatto: come è evidente, il lavoro in condizioni di sfruttamento, per quanto spregevole, di per sé non comporta automaticamente una lesione della libertà di autodeterminazione del lavoratore, non essendo ovviamente imputabile alle condizioni stesse l'assenza di libertà nell'accettarle; ma esso può di certo indiziare il fatto che il lavoratore era privo di reale libertà nella scelta di sottoporvisi.

La sottoposizione del lavoratore a condizioni di sfruttamento sembra dunque possedere un autonomo disvalore, ma anche porsi in qualche modo sulla strada di una lesione dell'autodeterminazione del lavoratore. In questo senso, si potrebbe allora prospettare un diverso e più restrittivo intendimento della dignità, inserendola nello specifico contesto del lavoro¹¹⁹ (cui è peraltro espressamente connessa anche a livello Costituzionale: v. artt. 36 in relazione alla retribuzione e 41 come limite all'iniziativa economica) e riducendola ad un diritto di svolgere la propria prestazione lavorativa in condizioni dignitose. In tal modo, si avrebbe infatti un bene afferrabile e meritevole di autonoma tutela, la cui lesione provoca anche un turbamento della libertà di autodeterminazione del lavoratore ma non ancora (o non per forza) tale da ritenere che quest'ultima sia completamente scemata (nel qual caso troverebbe applicazione l'art. 600 Cp): esso assumerebbe così la classica forma dell'interesse strumentale¹²⁰.

della legge Merlin, in AP 2019, I, 14 ss. Per un fondamentale confronto con la Germania, ove il problema è radicalizzato dal fatto che la dignità è notoriamente espressa a livello costituzionale alla stregua di un super-principio, W. Hassemer, *Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana*, in *Ars interpretandi*, 2007, 57 ss. Per una ricostruzione più generale cfr. C. Brignone, *Aspetti della dignità umana nell'orizzonte del diritto penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 20.12.2011.

¹¹⁸ (Quasi) tutti i commentatori che collegano l'art. 600 Cp (o il 603-bis) alla dignità umana la intendendo in effetti come un bene più generale comprendente anche la libertà di autodeterminazione (in termini inversi invece D. Genovese, *Nessuno più al mondo*, cit., 12).

¹¹⁹ Nello stesso senso G. Rotolo, *Dignità del lavoratore*, cit., 812. Cfr. anche M. Lepera, *Il nuovo reato*, cit., 944; D. Genovese, *Nessuno più al mondo*, cit., 3 ss., che tenta di fornire un'interpretazione restrittiva (e dunque più precisa) del concetto di dignità nell'ambito lavorativo «come diritto di effettuare una scelta in condizioni di assenza di vulnerabilità». Sostiene invece che l'art. 603-bis incarni una inedita declinazione della libertà personale, finalmente calata nell'ambito del lavoro, A. G. Buoninconti, *Brevi riflessioni interpretative*, cit., 180 ss. Più in generale sulla dignità nell'ambito del diritto del lavoro v., per tutti, B. Veneziani, *Il lavoro tra l'ethos del diritto e il pathos della dignità*, in *La dignità*, a cura di M. Napoli, cit., 3 ss.

¹²⁰ Benché come detto ricavabile dalla Costituzione, il bene della dignità del lavoro assumerebbe infatti rilevanza e forma proprio grazie alla norma che lo tutela, nel momento stesso in cui essa fosse posta, di cui costituirebbe dunque «insieme il risultato e l'oggetto»; inoltre, esso permetterebbe di tutelare anticipatamente la libertà di autodeterminazione del lavoratore, che sarebbe il bene-scopo. In generale, sulla nozione di bene scopo, M. Donini, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini e D. Castronuovo, Padova 2007, 201 ss. (spec. 243 ss.; cit. a pag. 246).

Traducendo tali considerazioni teleologiche sul piano delle norme, si dovrebbe collegare lo sfruttamento di lavoro a condizioni oggettivo-normative¹²¹, a veri e proprio *standard* identificabili attraverso parametri certi e prevedibili (in questo senso è apprezzabile il tentativo del co. 3 dell'art. 603-bis Cp¹²²), al di sotto dei quali considerare la prestazione lavorativa incompatibile con la dignità del lavoratore. L'offensività dello sfruttamento non abbisognerebbe – in questa prospettiva – di elementi riguardanti la particolare situazione del soggetto che svolge la prestazione: la dignità del lavoro dipenderebbe solo dalle condizioni del lavoro stesso, non dalla situazione esistenziale del singolo ed al relativo approfittamento da parte del datore, che scivolerebbero invece verso una “dignità soggettiva”, in questo contesto¹²³ piuttosto pericolosa sotto il profilo delle garanzie sia dell'imputato che della vittima.

Le condizioni personali del lavoratore, piuttosto, risulterebbero significative per valutare l'eventuale lesione della sua libertà di autodeterminazione, non in quanto lavoratore ma in quanto essere umano (non necessariamente lavoratore, poiché la compressione di tale bene può di certo riguardare – come dimostra del resto proprio l'art. 600 – anche altre “costrizioni”, non lavorative): un bene, questo, la cui lesione dovrebbe accertarsi prevalentemente sul piano delle condizioni personali-esistenziali

¹²¹ In modo tale da trasformare il concetto di sfruttamento da *clausola generale meta-giuridica* (in quanto comprensiva anche di elementi non giuridici come quello contenuto nell'indice n. 4, cioè il carattere “degradante” delle condizioni lavorative, dei metodi di sorveglianza o delle situazioni alloggiative cui sono sottoposti i lavoratori) a *clausola generale intra-giuridica o da rinvio*, secondo la classificazione di D. Castronuovo, *La mappa dell'impero. Clausole generali e decifrabilità della norma penale*, in *DQP*, 2018, II, 34 ss. (v. anche Id., *Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”. Il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in www.la legislazione penale.eu, 5.6.2017, 27 ss.).

¹²² Diffusamente in questo senso A. Di Martino, *Tipicità di contesto*, cit., 12 ss., 28 ss. Il favore che l'A. riserva agli indici ci sembra dunque del tutto condivisibile, ma la differente prospettiva qui adottata – la differenziazione cioè tra schiavismo e ‘semplice’ lavoro in condizioni di sfruttamento – ci obbliga a respingere quelle componenti degli indici enucleati dall'ILO ed esaminati dall'A. (*op. ult. cit.*, 23 ss.) che fanno riferimento a situazioni non oggettive ma legate alla percezione delle vittime: si tratta, del resto, di indicatori dichiaratamente orientati all'individuazione delle *vittime di tratta* a fini di sfruttamento lavorativo (per scopi peraltro non strettamente penalistici), dunque necessariamente “a cavaliere” tra i due fenomeni.

¹²³ È noto infatti che la dignità – come concetto generale – in senso soggettivo si oppone ad una visione moralistica e paternalistica dello Stato, in modo ampiamente condivisibile (sul punto v., per tutti, A. Cadoppi, *Dignità, prostituzione e diritto penale*, cit., 19 ss.); calata però nel contesto lavorativo, una sua oggettivizzazione non si inserirebbe in una simile prospettiva, perché non mirerebbe a sacrificare la libertà di autodeterminazione del singolo in nome di una moralità oggettiva che non gli appartiene, ma ad evitare che egli accetti situazioni lesive dei propri diritti costituzionali a causa di un contesto di disperazione capace di influire sulla sua libertà di autodeterminazione (ancorché non idoneo ad eliderla del tutto, altrimenti sarebbe applicabile l'art. 600): non si tratta di tutelare una dignità-morale *che appartiene ad altri*, ma una dignità-diritto *che appartiene a tutti*. Altrettanto noto è del resto che spesso le vittime del caporalato sono talmente prive di alternative esistenziali da non percepire lo sfruttamento che subiscono in termini di ingiustizia, arrivando in certi casi addirittura a ritenerlo una salvezza (per tutti cfr. A. Rivera, *Io non mi ribello, quindi noi non siamo. Le braccianti e i nuovi patriarchi*, in P. Alò, *Il caporalato*, cit., 205 ss.): una prospettiva soggettiva avrebbe qui dunque l'effetto di identificare la dignità soggettiva con la disperazione.

della vittima, senza cadere in facili presunzioni connesse ai soli dati oggettivi-esterni (“*se ha accettato simili condizioni, allora non poteva che essere privo di alternative..*”).

Il legislatore ha fuso questi due aspetti in una sola norma, cioè proprio nell’art. 603-bis Cp, che non si limita al solo dato “oggettivo” della sottoposizione a lavoro in condizioni di sfruttamento, ma richiede invece anche un “soggettivo” stato di bisogno o necessità del lavoratore e l’approfittamento di esso da parte del datore o del caporale, entrambi aspetti connessi allo *status libertatis*. Poiché secondo l’insegnamento della Corte costituzionale ogni elemento della fattispecie, tanto più se consistente come in questo caso in una clausola generale, non è una *monade* a sé stante ma deve essere interpretato insieme ed alla luce degli altri¹²⁴, la conseguenza è di favorire un’interpretazione del concetto di sfruttamento più soggettivizzante, slegata dalla violazione di oggettivi parametri e più appiattita sulla percezione del lavoratore, con i connessi rischi di presunzioni già esposti.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ci sembra invece utile tornare alla distinzione operata dalla giurisprudenza della Cassazione e sostanzialmente condivisa nel paragrafo precedente (§ 4): la distinzione cioè tra condotte che agiscono su di un essere umano privo (mantenimento) o privato (riduzione) della propria libertà di autodeterminazione e condotte che agiscono invece su un lavoratore liberamente disposti ad accettare condizioni di oggettivo sfruttamento.

Nonostante la possibilità di casi-limite – peraltro inevitabili, almeno in astratto, quando si separano due fenomeni con un criterio non rigidamente manicheo – in cui sarà forse difficile capire se il soggetto passivo è realmente privo di alternative esistenziali, ci sembra che tale distinzione sancisca una divisione netta tra i due beni in gioco (dignità nel lavoro e libertà di autodeterminazione); e consentirebbe inoltre al giudice di effettuare una valutazione complessiva non appiattita sul mero dato delle condizioni di lavoro, evitando dunque di scivolare verso gli orizzonti dell’*in re ipsa* e valorizzando davvero le condizioni personali della vittima¹²⁵.

Per le condotte che agiscono su soggetti che versano in condizioni tali da non permettere loro di autodeterminarsi, la norma applicabile sarebbe dunque senz’altro l’art. 600 Cp, che equipara lo sfruttamento di situazioni di vulnerabilità all’utilizzo di violenza o minaccia. Le condotte appartenenti all’altra classe – si apre qui una prospettiva inevitabilmente *de lege ferenda* – dovrebbero invece essere apprezzate solo

¹²⁴ V. per tutti D. Castronuovo, *La mappa dell’impero*, cit., 40 ss.

¹²⁵ È vero che il criterio in parola si risolve in una clausola generale (meta-giuridica), tanto più “sospetta” in quanto di origine giurisprudenziale (sull’esistenza di clausole generali giurisprudenziali e sulla legittimità di maggiori sospetti sopra di esse cfr. ancora D. Castronuovo, *La mappa dell’impero*, cit., 19, 51; v. anche Id., *Crisi della fattispecie e «nullum crimen»*, in *ArsI* 2019, I, 95 ss.); esso ha però il pregio di sostenere buona parte del “peso” offensivo di una fattispecie che tutela un bene piuttosto definito (e non invece il decoro o l’onore), e dunque di poter essere orientato secondo giudizi, pur sostanzialistici, piuttosto affidabili. A differenza poi della regola Taricco, esempio “negativo” di clausola generale metagiuridica di origine giurisprudenziale proposto dall’A. (*op. ult. cit.*, 101 ss.), qui la clausola generale non pretende di individuare una soglia di offesa, ma l’esistenza stessa dell’offesa, risolvendosi dunque in un *aut aut* e non in una incerta e ben più difficile valutazione commisurativa.

in relazione alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni oggettive di sfruttamento (e non ad un mero squilibrio contrattuale qualsiasi¹²⁶), così da risultare chiaramente espressive di un'offesa alla dignità dei lavoratori, senza coinvolgere (o meglio: "anticipare") aspetti riconducibili alla libertà di autodeterminazione.

Più che una disposizione come l'art. 603-bis, irrimediabilmente connesso proprio alla libertà personale in ragione della sua collocazione sistematica, la soluzione più idonea sarebbe probabilmente quella di una norma *ad hoc*¹²⁷, ancorata ad indici come quelli contenuti all'art. 603-bis, da inserire in un apposito *Capo IV* del *Titolo XII* (quello dei delitti contro la persona), che costituirebbe un raccoglitore utilizzabile anche per le altre (e per le future) norme connesse alla dignità ed ai diritti dei lavoratori¹²⁸.

In alternativa, ma anche in aggiunta, si potrebbero aumentare le cornici sanzionatorie dei singoli illeciti lavoristici¹²⁹ in cui generalmente si sostanzia lo sfruttamento¹³⁰, magari inserendo una regolamentazione speciale del concorso di illeciti, più gravosa rispetto a quella dell'art. 81 Cp per i reati ed a quella dell'art. 8 l. 689/1981 per gli illeciti amministrativi.

Quanto invece all'attuale disposizione che trova sede nell'art. 603-bis, non sembra possibile rintracciare un bene giuridico potenzialmente offeso dai fatti ad essa conformi che non sia già protetto da altre norme¹³¹; ciò non significa tuttavia che tale articolo non possa comunque contenere una fattispecie di una qualche utilità (ma anche qui sarebbe ineludibile il ricorso al bisturi del legislatore).

¹²⁶ Distingue tra "semplice" lavoro irregolare e caporalato E. Lo Monte, *Osservazioni sull'art. 603-bis*, cit., 955 (v. anche V. Papa, «You're lucky to get paid at all». *Segregazione occupazionale e sfruttamento lavorativo degli stranieri nel comparto agroalimentare*, in *CrD* 2018, II, 45); per la distinzione tra sfruttamento lecito ed illecito cfr. A. Bevere, *La condizione analoga*, cit., 10 s.; Id., *Uguaglianza e discriminazioni*, cit., 145 ss. Cfr. anche M. Cariani, C. Gnani, *Le condizioni di lavoro. Ingresso, modalità di svolgimento e pratiche di sfruttamento*, in *Schiavitù latenti*, a cura di F. Carchedi, cit., 134 ss. Diversa invece la distinzione tra lavoro irregolare e lavoro illegale, riferendosi quest'ultimo al lavoro posto in essere da immigrati irregolari: cfr. F. Buffa, *Il rapporto di lavoro degli extracomunitari. Tomo I. Soggiorno per lavoro e svolgimento del rapporto*, Padova 2009, 884.

¹²⁷ Caldeggia l'utilizzo di una o più norme delittuose apposite per lo sfruttamento di lavoro S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento*, cit., 763.

¹²⁸ Auspica la creazione di uno specifico *Capo* dedicato ai *Delitti contro i diritti dei lavoratori* S. Fiore, (*Dignità degli Uomini*, cit., 873. La scelta di un solo illecito *indiziato* da violazioni diverse (e contenute in testi legislativi diversi) permetterebbe inoltre da un lato di rispettare il principio di riserva di codice (istituito con il d. lgs. 1.3.2018 n. 21, su cui v. per tutti M. Donini, *La riserva di codice (art. 3-bis Cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in www.lalegislazionepenale.eu, 20.11.2018; e dall'altro di preservare intatti i singoli testi legislativi contenenti le varie violazioni, testi evidentemente giudicati dal legislatore sufficientemente completi da poter derogare proprio alla riserva di codice.

¹²⁹ Lo auspica ad es. S. Fiore, (*Dignità degli Uomini*, cit., 881.

¹³⁰ Non solo quelli richiamati negli indici (con eccezione di quelli in materia di sicurezza sul lavoro, che non attengono direttamente alla dignità nel lavoro), ma anche le norme contenute nello Statuto dei lavoratori (l. 20.5.1970 n. 300), nella l. 17.10.1967 n. 977 (lavoro dei fanciulli e adolescenti); la l. 18.12.1973 n. 877 (lavoro a domicilio); la l. 9.12.1977 n. 903 (lavoro dei disabili); il d. lgs. 26.3.2001 n. 151 (maternità e paternità), e così oltre.

¹³¹ Così anche S. Tordini Cagli, *La controversa relazione*, cit., 624.

L'imprenditore che affida l'intera gestione del lavoro e dei lavoratori ai caporali limitandosi a retribuirli e godere del lavoro prodotto, infatti, non sarebbe di certo punibile direttamente ai sensi dell'art. 600 c.p., e nemmeno a titolo di concorso materiale¹³², ma tutt'al più di concorso morale. Se tale operazione ermeneutica potrebbe dunque coprire l'apparente lacuna, una sua tipizzazione espressa potrebbe forse superare il disincentivo al suo utilizzo, dovuto soprattutto alle difficoltà di ordine probatorio che rendono spesso necessaria la prova di un previo accordo¹³³.

Sarebbe inoltre possibile differenziare *ex lege* la pena da applicare al datore mero utilizzatore finale, dotandolo di un'apposita cornice sanzionatoria diversa e più lieve rispetto a quella prevista per il caporale/schiavista e dunque più in linea con le esigenze di proporzionalità della pena, se si considera che il caporalato, e lo schiavismo in generale, sono fenomeni del tutto autonomi ed indipendenti rispetto al singolo datore di lavoro; e si potrebbe infine anticipare la soglia di offesa allo stadio del pericolo astratto, evitando, a differenza del concorso morale, di richiedere l'effettiva sottoposizione dei lavoratori allo stato di servitù.

L'art. 603-bis potrebbe dunque contenere una fattispecie incentrata sul momento (consumativo) dell'accordo tra il datore – *rectius*, “chiunque”, onde evitare eccessive e peraltro non necessarie difficoltà interpretative – ed i soggetti attivi del delitto di cui all'art. 600 Cp, secondo la nota formula della dazione o promessa di denaro o altra utilità, orientato con un dolo specifico diretto al godimento della forza lavoro prodotta. Sarebbe poi opportuno prevedere una cornice sanzionatoria inferiore rispetto a quella dell'art. 600, ed aggiungere una clausola di riserva che chiarisca l'applicabilità della norma solo ai casi in cui non sia ravvisabile un vero e proprio concorso nel reato da parte del datore, cioè di una sua attiva partecipazione nella sottoposizione delle vittime allo stato di servitù. Traducendo in una proposta normativa: “*Salvo il caso di concorso nel reato, chiunque dà o promette denaro o altra utilità ad uno dei soggetti punibili ai sensi dell'art. 600 c.p. al fine di beneficiare delle prestazioni lavorative in condizioni di sfruttamento ivi previste, è punito...*”.

Certo, una simile operazione non riuscirebbe di per sé a risolvere un fenomeno radicato, complesso ed economicamente vantaggioso come il caporalato; la soluzione, infatti, non può certo passare per una fattispecie penale¹³⁴, foss'anche priva di tutti i

¹³² A meno che non si voglia dissolvere il contributo causale minimo necessario per aversi concorso nel reato in una ingerenza di qualsiasi tipo, valicando legalità e tipicità: sul punto cfr. M. Donini, *Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino 2017, 325 ss., anche in www.penalecontemporaneo.it, 13.1.2017. Per rispondere in concorso, infatti, i datori di lavoro dovrebbero materialmente concorrere nella condotta tipica dei caporali, cioè nella costrizione (alle prestazioni lavorative in condizioni di sfruttamento) con le specifiche modalità descritte dall'art. 600 Cp, ciò che invece normalmente non fanno, lasciando a questi ultimi il compito di svolgere l'intera attività criminosa.

¹³³ Cfr. P. Brambilla, “*Caporalato tradizionale*”, cit., 198 s.; F. Vitarelli, sub art. 603-bis, in *Codice penale*, a cura di T. Padovani, cit., II, 4133.

¹³⁴ Sottolineano l'inadeguatezza della norma penale in generale ed il sovraccarico di aspettative riposte su quella specifica qui in esame A. Di Martino, “*Caporalato e repressione penale*”, cit., 122 s.; C.

difetti sin qui rilevati, ma abbisogna di strategie ben più complesse¹³⁵, a partire da controlli più intensificati e da interventi giuslavoristici anche tesi alla predisposizione di meccanismi che favoriscano le richieste di tutela¹³⁶. L'intervento suggerito potrebbe però forse riportare un po' di razionalità in un sistema, quello dei delitti contro la libertà personale, tra i più "frequentati" dalla legislazione penale recente e dai confini ormai assai fluidi¹³⁷.

Motta, *Sulla disciplina*, cit., 61; S. Fiore, *La nuova disciplina*, cit., 268 s., che trova comunque apprezzabile la strategia adottata dalla l. n. 199/2016. Sostiene invece una vera e propria necessità del reato in esame D. Genovese, *Nessuno più al mondo*, cit., 1 ss. Per una diffusa analisi della disciplina extrapenale contenuta nella legge cit. e per alcune interessanti considerazioni in materia di politiche di emersione v. F. Gori, *La nuova legge*, 49 ss.; sulla disciplina del controllo giudiziario v. *funditus*, F. Delvecchio, *La tutela processuale dei lavoratori vittime di caporalato*, in *CrD* 2018, II, 123 ss.; e sulle misure premiali C. De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, *Immigrazione*, cit., 320 ss.

¹³⁵ Per alcune interessanti proposte di vario genere v. V. Torre, *Il diritto penale e la filiera*, cit., 309 ss.; e L. Limoccia, A. Leo, N. Piacente, *Vite bruciate di terra*, cit., 56 ss.; D. Piva, *I limiti dell'intervento*, cit., 195 ss.; M. G. Vivarelli, *Il caporalato*, cit., 40 s.; D. Schiuma, *Caporalato in agricoltura*, cit., 104 ss.; A. Gaboardi, *La riforma della normativa*, cit., 77 ss.; D. Perrotta, *Il caporalato come sistema*, cit., 24 ss.; e, in relazione al modo di impostare le indagini di polizia, F. R. Pirrelli, *Contrasto al lavoro sfruttato*, 61 ss. Il nostro ordinamento sembra invece incentivare simili forme di "neo-schiavismo" tramite la criminalizzazione dei migranti e l'interposizione di ostacoli all'integrazione (soprattutto legati al permesso di soggiorno, senza il quale è pressoché impossibile trovare lavoro regolare): in argomento v. E. Santoro, *Diritti umani, lavoro, soggetti migranti: procedure e forme del "neo-schiavismo"*, in *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, a cura di T. Casadei, Torino 2012, 227 ss.; W. Chiaromonte, «*Cercavamo braccia*», cit., 330 s. Nello stesso senso U. Nazzaro, *Misure di contrasto*, cit., 2618 s., 2629, che sottolinea la differenza di "interesse" da parte del legislatore tra il migrante criminale ed il migrante vittima. Allo stesso modo, se l'azione di contrasto davvero efficace non può che essere di taglio sovranazionale (E. Lo Monte, *Lo sfruttamento dell'immigrato*, cit., 63) – soprattutto considerando i rapporti di forza tra "Grande Distribuzione" e piccoli produttori (in argomento si segnala l'interessante documentario di C. Nardinocchi, *La terra giusta. Il prezzo del pomodoro*, consultabile all'indirizzo https://lab.gedidigital.it/repubblica/2019/solidarieta/prezzo-pomodoro/la_terra_giusta/), che esigono politiche di controllo ormai inattuabili a livello solo nazionale – in realtà l'Unione europea al momento sembra favorire suo malgrado il lavoro nero, da un lato attraverso politiche migratorie che hanno come solo effetto quello di aumentare gli irregolari, vittime ideali per gli sfruttatori secondo il circolo vizioso "esiguità degli ingressi/ingressi irregolari/lavoro nero" (cfr. C. De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, *Immigrazione*, cit., 315; parla di vero e proprio paradigma criminogenetico T. Padovani, *Un nuovo intervento*, cit., 48); dall'altro sviluppando politiche di aumento della competitività che però si riflettono inevitabilmente sulle garanzie dei lavoratori (interessante in questo senso il "paradosso" della Direttiva 2006/123/CE descritto da E. Lo Monte, *Lo sfruttamento dell'immigrato*, cit., 50 ss.). Per questo taluno parla di stato di soggezione continuativa "globalmente legittimato" (così A. Bevere, *Uguaglianza e discriminazioni*, cit., 161 s.).

¹³⁶ Sottolinea questi aspetti V. Papa, «You're lucky to get paid at all», cit., 43 e 48 ss.

¹³⁷ Così S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini*, cit., 872